

Mario Ricca

Divorzi diversi e geografia giuridica interculturale Il “termine” mobile del matrimonio

Abstract

This essay addresses a Judgment of Divorce ruled by an Italian court (*Tribunale di Padova*) applying Moroccan family law—specifically, *Moudawwana* Articles 83 and 114. By means of a *renvoi* to EU Regulation n. 1259/2010, the spouses' application for divorce benefitted from the so-called “immediate divorce” provision, namely a divorce without a prior one-year or six-month period of separation as required, instead, by Italian law n. 898/1920 (later modified by law n. 55/2015). The above judicial decision is distinct from other similar previous judgments because it includes statements concerning the economic terms of this kind of divorce, here determined according to Moroccan family law. Nonetheless—as I will attempt to demonstrate—the *renvoi* to Moroccan law is for the most part merely nominal because it lacks any proficient and thoughtful effort toward an intercultural translation/transaction of the spouses' claims, or of the overall situation.

This case-law analysis intends to show the close connection between an intercultural use of law and the remolding of legal spatialities, both of which stem from people's transnational mobility and the globalization of communication processes. By combining intercultural law and legal geography methodologies (understood here as *legal chorology*), this essay aims to bring to the surface the semantic-spatial (precisely, chorological) *continuum* underlying the situations that increasingly haunt the courts and the work of lawyers in the field, compelling them to come to terms with cultural and religious plurality. Particular attention will be given to the ubiquitous implications of religious belonging. All the theoretical and methodological outcomes of this inquiry are centered on addressing practical issues. To this end, I will try to show how the inclusion of an interculturally-informed methodology in legal interpretation and decision processes can open up different solutions for the regulation and fulfillment of individual interests.

Keywords: Divorce, Transnational, Intercultural Law, Legal Geography, Religious Freedom, *Moudawwana*.

Abstract

Il saggio prende le mosse dall'esame di una pronuncia di divorzio resa in Italia ma applicando il diritto di famiglia marocchino (*Moudawwana*) – specificamente gli articoli 86 e 114. In particolare, grazie a un rinvio al Regolamento UE n. 1259/2010, i coniugi richiedenti lo scioglimento del vincolo matrimoniale hanno potuto usufruire del c.d. divorzio immediato, vale a dire non preceduto da alcun

periodo di separazione, come invece previsto nella misura di un anno o sei mesi dalla legge 898/1970 (nel testo novellato dalla riforma contenuta nella l. n. 55/2015). La sentenza si distingue da altre precedenti, anch'esse concernenti la pronuncia da parte di giudici italiani di "divorzi immediati" in applicazione di leggi straniere, poiché sembra contenere alcune statuizioni sui profili economici dello scioglimento del matrimonio che richiamano anch'esse il diritto marocchino. Nel corso dell'indagine si mostrerà come tale rinvio sia prevalentemente solo nominale, e ciò a causa della mancanza di un'adeguata e consapevole opera di traduzione/transazione interculturale condotta avuto riguardo alla situazione e alle richieste dei coniugi parte del giudizio.

Il caso giudiziario è analizzato per mostrare la stretta connessione esistente tra un uso interculturale del diritto e la ri-modellazione degli spazi dell'esperienza giuridica, entrambi implicati dalla mobilità transnazionale delle persone e dai processi di comunicazione globale. Utilizzando i paradigmi metodologici del diritto interculturale e della geografia giuridica, articolata come *corologia*, il saggio mira a rendere visibile il *continuum* semantico-spaziale (cioè corologico) soggiacente alle situazioni culturale che popolano, sempre più di frequente, le aule giudiziarie e, prima ancora, il teatro operativo dei giuristi, costringendoli a confrontarsi con la pluralità culturale. Specifica attenzione è riservata alle ubiquie implicazioni dell'appartenenza religiosa. Le risultanze teorico-metodologiche dell'indagine saranno costantemente combinate con l'esame di questioni di rilevanza pratica. A questo fine si tenterà di mostrare come dalla loro inclusione nelle dinamiche di interpretazione/applicazione del diritto e nei processi di elaborazione delle decisioni giudiziarie possano derivare nuove soluzioni ed esiti differenti in ordine alla realizzazione degli interessi individuali.

Keywords: Divorzio, Transnazionalità, Diritto interculturale, Geografia giuridica, Libertà religiosa, *Moudawwana*.

1. Cronache (inattendibili) di geografia matrimoniale

Tribunale di Padova, sentenza 8 settembre 2017, n. 2012. La stampa trasforma la pronuncia in un quasi-*scoop* giornalistico. Su alcuni quotidiani italiani – sia on line sia cartacei – compare il titolo: "divorzio marocchino" o "alla marocchina". Su un solo, specificamente il Sole24 ore la notizia è riportata con un più asciutto e preciso: "*Divorzio immediato, applicabile la legge straniera*"¹.

I fatti. Due coniugi, entrambi di origine marocchina ma residenti in Italia già da prima della data del matrimonio celebrato presso un comune italiano, presentano domanda di divorzio senza essersi prima separati. Assistiti dai legali, invocano l'applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010, art. 5, che stabilisce:

Articolo 5

Scelta della legge applicabile dalle parti

¹ Il Sole24 ore esce in data 4 ottobre. Il *Corriere della Sera* titola, il 7 ottobre: "Padova, sì del giudice al divorzio alla marocchina"; *L'Huffington Post*, nella stessa data scrive: "A Padova il primo 'divorzio marocchino' riconosciuto in Italia; *Il Giornale*, in data 8 ottobre esce con un titolo a tinte forti: "Sì al divorzio 'marocchino': siamo sempre più islamizzati".

1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
 - a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o
 - b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o
 - c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o
 - d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.

Dopo aver accertato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a norma del Regolamento CE 2201/2003, art. 3, § 1, lett. a, il Tribunale accoglie la domanda dei coniugi sulla base di quanto previsto da citato art. 5 e dalla *Moudawwana* (Legge marocchina sul diritto di famiglia) d'ispirazione malikita ma modellata in modo da assicurare una maggiore tutela della donna rispetto alla normativa tradizionale). Gli articoli 84 e 114 della *Moudawwana* dispongono quanto segue:

Article 84

Les droits dus à l'épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité ('Idda) et le don de consolation (Mout'a) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce par l'époux.

Durant la période de viduité ('Idda), l'épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l'époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l'épouse.

Articolo 84

I diritti dovuti alla moglie comprendono: la parte non ancora versata del Sadaq se dovuta, il mantenimento dovuto per il periodo di ritiro legale ('Idda) e il dono di consolazione (Mout'a) che saranno valutati in base alla durata del matrimonio, la situazione finanziaria del coniuge, le cause del divorzio e il grado di abuso che il marito abbia dimostrato nel ricorrere al divorzio.

Durante il periodo di 'Idda, la moglie risiede nella casa coniugale o, se necessario, in un'abitazione che la soddisfa e secondo la situazione finanziaria del coniuge. In caso contrario, il Tribunale fissa l'importo delle spese di alloggio, che sarà anche depositato presso la segreteria del tribunale, allo stesso modo degli altri diritti a carico della moglie².

² A uso di quasi-glossario:

Sadaq è la dote, regolata dal capo II della *Moudawwana*, artt. 26-34. Ulteriori riferimenti al *Sadaq* sono contenuti nell'articolo 67 in materia di patto di scioglimento del matrimonio.

'*Idda* è invece il c.d. periodo di ritiro legale cui è tenuta la moglie dopo lo scioglimento del matrimonio per morte, ripudio o divorzio. Tradizionalmente, l'*'idda* era preordinata all'accertamento dello stato di gravidanza della moglie e comunque le imponeva di non sposarsi nuovamente sino a che non fosse trascorsa. Questa condizione di attesa era della durata di tre mesi (curiosamente... ma non troppo, evoca periodi simili previsti nei codici di *civil law* con riguardo alle presunzioni di paternità). Durante questo periodo, il coniuge è tenuto al mantenimento della moglie presso la casa coniugale ma conserva la potestà maritale su di lei (diritto islamico classico). Alla fine del periodo suddetto, il marito non è più tenuto

Article 114

Les deux époux peuvent se mettre d'accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants.

En cas d'accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l'un d'eux, assortie d'un document établissant ledit accord aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instrumenter.

Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s'avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit instrumenté.

Articolo 114

I due coniugi possono raggiungere un accordo in merito alla cessazione della loro relazione coniugale in modo incondizionato o soggetto a condizioni, purché queste non siano in contrasto con le disposizioni del presente codice e non pregiudichino l'interesse della prole.

In caso di accordo, la domanda di divorzio deve essere presentata alla corte dai due coniugi o da uno di essi, allegando il documento contenente il suddetto accordo al fine di ottenere l'approvazione dell'atto di divorzio.

Il tribunale esplica un tentativo di conciliazione nei limiti del possibile, e laddove la conciliazione si riveli impossibile, autorizza il divorzio e la sua redazione.

Lo stupore della maggioranza dei giornalisti – non è dato sapere quanto sincero, determinato dall'*ignorantia legis* oppure da brama di vendite – sembrerebbe avere a oggetto la straordinarietà dell'applicazione del diritto marocchino – cioè di un diritto a loro giudizio “islamico tradizionale” – da parte di un giudice italiano. Allo scalpore ricercato dai titoli potrebbe risponderci: ordinaria amministrazione. Il diritto dei paesi a maggioranza islamica o dotati di un ordinamento che richiama la *Shari'a* tra le sue fonti di legittimazione viaggia lungo le corsie del diritto internazionale-privato e non entra necessariamente in rotta di collisione con i sistemi giuridici occidentali – quello italiano compreso.

Il Tribunale di Padova non ha fatto, insomma, niente di speciale o esotico. E, del resto, nella sentenza in questione non si fa alcun riferimento alla religione islamica. La *partita*, al contrario, sembra giocata tutta sul piano dei rinvii inter-ordinamentali e dei richiami giuridico-formali alle normative vigenti a livello europeo, italiano e marocchino.

La sentenza, insomma, non differisce nella struttura argomentativa da qualsiasi altra pronuncia che faccia riferimento agli artt. 5 e 7³ del Regolamento EU n. 1259/2010⁴. A tal riguardo e a titolo di

ad alcun obbligo di contribuzione o mantenimento nei confronti della moglie. Sottolineo: questo è il diritto islamico classico e non corrisponde ai contenuti della *Moudawwana* o di altri codici di paesi islamici.

Mout'ah – da non confondere con l'omonimo “matrimonio a termine”: cfr. Castro (1974) – costituisce una sorta di risarcimento dovuto alla moglie che subisca il ripudio o non consenta al divorzio [si rammenti che si parla, qui, di “diritto dei paesi islamici” e non di “diritto islamico classico”]. Le modalità per il calcolo della *mout'a* o *mut'ah* variano da paese a paese. Essa, in linea di massima, dovrebbe essere basata sulle circostanze complessive del divorzio, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del marito e alla stregua di un assegno alimentare da erogare alla fine della *idda*, così da assicurare l'equivalente di un mantenimento per un periodo variabile, pari anche a due o più anni. Sulla *Moudawwana* cfr., con particolare riferimento alla condizione della donna, Weingartner (2014), Anello (2010), Buskens (2009), Foblet (2007), Foblet, Loukili (2006), Zoglin (2003). Una versione in italiano della *Moudawwana* è rintracciabile in Badrane (2012).

³ L'art. 7 del Regolamento concerne la forma scritta dell'accordo tra i coniugi in merito alla legge applicabile. Nella sentenza del Tribunale di Padova la norma non è richiamata espressamente, tuttavia la sua applicazione va ritenuta implicita giacché nella pronuncia si fa esplicito riferimento all'accordo già raggiunto tra i coniugi.

esempio, si può citare la pronuncia emessa dal Tribunale di Parma in data 9 giugno 2014, n. 599 concernente la richiesta di scioglimento del matrimonio, anche questa volta *immediato*, avanzata da due coniugi, moglie spagnola e marito italiano, che di comune accordo (certificato in una previa scrittura privata) avevano richiesto la pronuncia del divorzio da parte dell'autorità giurisdizionale italiana in applicazione della legislazione vigente in Spagna⁵. In quel caso, ovviamente, nessuno ha gridato al pericolo di *islamizzazione*; anzi, almeno da una parte dell'opinione pubblica, la possibilità di divorzio immediato è considerata come un elemento di modernità, di laicità della disciplina matrimoniale e di autonomia nella gestione del rapporto coniugale da parte dei coniugi. Eppure, dal punto di vista degli effetti temporali connessi alla possibilità di divorziare in assenza di un previo periodo di separazione, l'*islamica* legge marocchina e la *moderna* legge spagnola (e insieme a essa molte altre) sono da considerarsi equivalenti⁶.

La notizia, insomma, sembrerebbe non annunciare nulla di nuovo. L'applicazione delle leggi straniere in sede di divorzio è ordinaria amministrazione. Lo *scoop* era falso... e tendenzioso perché utilizzava in modo mediaticamente distorto una metonimia. La legge marocchina è stata citata come una parte per il tutto ma omettendo il tutto, così da far apparire la sua applicazione come un *unicum* e, quindi, possibile propellente per reazioni *islamofobe*. Questa osservazione appare tanto più pregnante sul piano dell'opinione pubblica quanto più si consideri che l'ala parlamentare che si oppone all'approvazione in Italia del "divorzio diretto" o immediato è per la gran parte d'ispirazione cattolica⁷. Del resto, basta mettere in fila poche parole: *islam, cattolicesimo, matrimonio, famiglia, identità nazionale* perché la polarizzazione ideologico-religiosa sia già innescata. Tutto il resto è trita attualità.

2. Oltre il silenzio dei giudici: spazialità transnazionale dei diritti vs. territorialità degli ordinamenti

Più sopra osservavo che l'argomentare della sentenza sembra dipanarsi integralmente sul piano strettamente internazional-privatistico. Unico elemento relativamente innovativo - e che per questo fa guadagnare alla pronuncia il titolo di "originale" - riguarda l'applicazione del diritto matrimoniale marocchino anche in merito ai profili patrimoniali dell'accordo di separazione. I giudici fanno un riferimento piuttosto laconico a *Sadaq e Mout'ah* al fine di valutare la congruità della somma (2.000

⁴ Sul Regolamento n. 1259/2010 cfr., in una letteratura di copiose dimensioni, Boele-Woelki (2010), Fiorini (2010) Franzina (2011), Carbone, Tuo (2016), Ottaviani 2014.

⁵ Gli artt. 88 e 81 del Codice Civile spagnolo prevedono che i coniugi possano chiedere la pronuncia immediata del divorzio in assenza di figli e purché siano trascorsi tre mesi dalla celebrazione del matrimonio.

⁶ Del resto, l'ipotesi di un "divorzio diretto" o immediato faceva inizialmente parte integrante del testo della legge italiana n. 55/2015. In sede di approvazione tuttavia è stato stralciato e trasferito in un disegno di legge (n. 1504-bis) attualmente all'esame - alquanto difficoltoso - della Commissione Giustizia. Esso dovrebbe - nei progetti - trasformarsi in un'aggiunta all'art. 3 della legge 898/1970, prevedendo che i coniugi consenzienti possano chiedere l'immediata pronuncia del divorzio senza una previa separazione nel caso in cui il nucleo familiare non includa anche figli.

⁷ Il ddl (n. 1504-bis), ha ricevuto i pareri delle commissioni affari istituzionali e bilancio, ma è fermo presso la commissione giustizia del Senato dal marzo 2016. In base al testo della proposta i coniugi potrebbero accedere al "divorzio diretto" o immediato se, con ricorso congiunto e pur non essendosi separati, chiedono la pronuncia di scioglimento del matrimonio, a condizione che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap.

euro) che il coniuge dovrà versare alla donna secondo quanto consensualmente pattuito dai due. A corona della valutazione di congruità si riferisce che: a) non vi sono beni in comproprietà o il cui possesso da parte di uno dei coniugi sia oggetto di contestazione; b) che la moglie si è già trasferita da mesi presso l'abitazione dei genitori; c) che i coniugi sono economicamente auto-sufficienti. Tutto ciò, secondo il Tribunale di Padova, chiuderebbe la partita, consentendo un mero richiamo della legge marocchina. Lo stringato argomentare dei giudici lascia in ombra, però, le valutazioni sostantive che trapelano dal loro tentativo di adattare le norme e gli istituti marocchini (sui rapporti patrimoniali orbitanti attorno al divorzio) alla cornice assiologica dell'ordinamento e dello stesso linguaggio giuridico italiani. La questione può essere proposta sollevando un quesito piuttosto semplice: i giudici di Padova hanno davvero articolato un giudizio puramente formalistico e basato esclusivamente sulle *meccaniche di rinvio* inter-ordinamentale relative alla disciplina comunitaria e internazionale-privatistica? Oppure la *superficie* formale galleggia su valutazioni sostantive implicite equivalenti a un giudizio sulla traducibilità inter-ordinamentale della normativa marocchina e sulla sua compatibilità con l'ordine pubblico?

Per rispondere alla domanda è necessario prendere le mosse dall'analisi dello standard valutativo che funziona da setaccio nelle relazioni inter-normative/inter-ordinamentali. Mi riferisco, appunto, all'ordine pubblico e al suo utilizzo quale criterio per valutare la compatibilità della ricezione di norme o pronunce giudiziarie straniere rispetto all'ordinamento italiano.

Il primo profilo da esaminare concerne la connotazione assiologico-normativa del periodo di separazione previsto dall'art. 3 della l. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l. 55/2015⁸. La separazione legale precedente il divorzio deve avere la durata di un anno; periodo che può scendere a 6 mesi in caso di separazione consensuale. Sulla possibilità di aggirare la prescrizione del periodo minimo di sei mesi – come riferito più sopra – si è innescata una battaglia parlamentare che non è ancora giunta a conclusione. Anche sulla base di questo dato, si può affermare che la sussistenza della separazione legale protratta per sei mesi non costituisca un principio di ordine pubblico?

Alla domanda, sembrerebbe aver indirettamente risposto, a suo tempo, la Corte di Cassazione (Sez. I civ., sent. n. 16978/2006); anche se il Tribunale di Padova, per la verità, non sembra neanche porsi il problema poiché sull'argomento osserva un rigoroso silenzio. Qualche anno addietro, non ha invece operato nello stesso modo il Tribunale di Parma, che richiamava nella citata sent. n. 599/2014 la giurisprudenza del giudice di legittimità. Credo sia estremamente utile riportare per esteso uno stralcio della decisione della Cassazione, specificamente dove essa si pronuncia sul profilo d'impugnazione di una pronuncia di Corte d'Appello riguardante l'incompatibilità con l'ordine pubblico di una sentenza di divorzio emessa negli USA, precisamente nel New Jersey, sulla base di una legislazione che non prevede la necessità di un previo periodo di separazione.

Questa Corte ebbe a ritenere che a norma dell'art. 797 c.p.c., n. 7 – come interpretato a seguito dell'introduzione nella legislazione vigente dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1980, resa esecutiva con L. 10 giugno 1985, n. 301, secondo cui ciascuno Stato contraente può rifiutare il riconoscimento di un divorzio (o di una separazione personale) se è “manifestamente incompatibile con il suo ordine pubblico” – la sentenza straniera, di divorzio è contraria all'ordine pubblico italiano e non è,

⁸ Secondo quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1, comma 1, legge n. 55/2015. In merito alla riforma della disciplina del divorzio e alle sue implicazioni sistematiche, cfr. Danovi (2015), Ferrando (2015), Oberto (2015), Garufi (2016). In generale, soprattutto per i riferimenti alla giurisprudenza, cfr. Cassano, Oberto (2016).

quindi, delibabile in Italia solo quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell'ordinamento interno. Pertanto, con riguardo al principio, fondamentale ed irrinunciabile, stabilito nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio, dell'irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi, atteso che la disciplina processuale che attribuisce esclusivo valore alla volontà dei coniugi, quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all'ordine pubblico italiano, tenendo anche presente l'introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio (L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11, sostitutivo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4) che valorizza proprio la concordè volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo (Cass. 18/10/1991, n. 11045).

E più recentemente è stato affermato che non può essere ritenuta contraria all'ordine pubblico, per il solo fatto che il matrimonio sia stato sciolto con procedure e per ragioni e situazioni non identiche a quelle contemplate dalla legge italiana, una sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata, fra cittadini italiani, dal giudice straniero il quale abbia fatto applicazione del diritto straniero. Ed infatti attiene in realtà all'"ordine pubblico" solo la esigenza che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato all'esito di un rigoroso accertamento – condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla base di prove non evidenziando dolo o collusione delle parti stesse – dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, il quale ultimo costituisce l'unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 3 (Cass. 28/05/2004, n. 10378).

In altri termini questa Corte sia nel vigore della disciplina dettata dall'art. 797 c.p.c. sia interpretando la nuova normativa adottata con la L. n. 218 del 1995, ha ritenuto che in tema di divorzio il principio della non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza straniera di cui si domanda il riconoscimento, ora previsto dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. g) comporti soltanto che non possa essere riconosciuta la sentenza straniera se non quando essa abbia accertato, pur in presenza di presupposti in parte differenti da quelli previsti dal diritto interno, il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi. Di conseguenza la circostanza che il diritto straniero, nella specie il diritto americano, non preveda che il divorzio possa essere pronunciato soltanto dopo che sia intervenuta la separazione personale dei coniugi e che sia decorso un adeguato periodo di tempo tale da consentire ai coniugi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico. Ciò che infatti rileva è che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio.

Le argomentazioni della Cassazione parrebbero fugare ogni dubbio circa la legittimità dell'operato dei giudici di Padova, almeno dal punto di vista della nomofilachia. Le parti motive di quella pronuncia, tuttavia, rilevano di per sé e oltre i confini del *decisum*. In molti casi, le argomentazioni dei giudici di legittimità (compresa la Corte costituzionale) tracciano percorsi di senso che dicono assai più di quanto non sia estraibile dal semplice dispositivo. Ed è così perché quei tracciati semantici assumono un rilievo sistematico e contestuale commisurato alle fonti, ai valori, alle categorie normative e alle stesse parole utilizzate dai giudici⁹: tutti elementi che sono a loro volta connotati dalla generalità e talora persino suscettibili di universalizzazione. In breve, ciò significa che l'eterogenesi del senso di

⁹ Molti anni fa mi occupai di questo problema in un saggio sulla parte motiva delle sentenze della Corte costituzionale (Ricca 1994: 226 s.), dove osservavo come il problema saliente dell'oggetto della giurisdizione costituzionale non attenesse tanto al requisito della corrispondenza tra "chiesto" e "pronunciato" quanto piuttosto la proporzione tra il "deciso" e il "giudicato". Considerazioni del tutto analoghe possono svolgersi anche per la giurisdizione di Cassazione, come tenterò di far emergere nel commentare la sentenza su riportata.

ogni pronuncia è sempre in agguato quando il giudice non consideri tutto lo spazio sociale dal quale emergono i fatti giudicati e sul quale il giudizio produrrà la catena semantica e pragmatica dei suoi effetti.

La citata sentenza n. 16978/2006 asserisce che le pronunce straniere di divorzio, emanate sulla base di leggi che non prevedano la separazione, non urtano contro l'ordine pubblico internazionale e/o italiano. È così per due motivi: a) La contrarietà all'ordine pubblico sussiste solo dove vi sia lesione "dei principi fondamentali e irrinunciabili del nostro ordinamento"; b) Il reale e assorbente presupposto della pronuncia di divorzio, e cioè "*l'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio*". La Cassazione dimostra, così, di attribuire una duplice funzione agli elementi costitutivi dell'ordine pubblico, in particolar modo i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e perciò anche i diritti umani e/o fondamentali. Essa utilizza, cioè, *principi e diritti* sia come limite alla ricezione di atti normativi e giurisdizionali stranieri, sia come elemento di traduzione o persino trans-duzione inter-ordinamentale e interspaziale. A un'analisi appena più approfondita degli argomenti sviluppati nella parte motiva emerge come il giudice di Cassazione non asserisca soltanto che *principi e diritti* non subiscono alcuna violazione in conseguenza dell'ingresso in Italia di una sentenza statunitense di scioglimento immediato del matrimonio senza previa separazione. Più in generale, la pronuncia chiarisce indiscutibilmente che "*l'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi*" costituisce l'architrave del riconoscimento della domanda di divorzio da parte di qualsiasi giurisdizione. In gioco, insomma, vi è la primazia dei diritti della persona, delle ragioni stesse del perdurare di un vincolo (secolare) commisurate alla dignità e libertà esistenziale di ogni individuo. L'assenza o la presenza della separazione ha solo un valore secondario rispetto alla tutela di queste prerogative. La Cassazione riduce il "significato" sistematico e la rilevanza assiologica del periodo di separazione previsto dalla legislazione italiana a una funzione di semplice supporto nella determinazione da parte del giudice dell'irreparabilità della rottura del rapporto di comunione e della definitività della scelta (tanto più perché consensuale) dei coniugi di risolversi per lo scioglimento del matrimonio.

Nello spettro dell'ordine pubblico la Cassazione fa balenare e squaderna la pluralità dei valori/principi costituzionali e le operazioni di rimodellamento semantico che sovrintendono ai possibili conflitti tra le loro proiezioni semantiche. Gli elementi di questa composizione/bilanciamento assiologico semantico possono essere illustrati in modo sintetico mediante il seguente schema.

- x) La previsione del periodo di separazione è da ritenersi introdotta in funzione dell'interesse pubblico alla stabilità coniugale e corrisponde, a sua volta, al valore centrale riconosciuto alla famiglia dalla Costituzione italiana così come dalle carte dei diritti.
- y) Lo scioglimento del matrimonio a seguito dell'accertamento dell'irreparabile rottura della comunione coniugale e della decisione di divorziare liberamente e consensualmente assunta dai coniugi costituisce un esercizio della libertà personale, una proiezione della dignità di ogni individuo e del suo diritto a un'esistenza che garantisca l'espressione e lo sviluppo della sua personalità.
- z) Il diritto al divorzio immediato, poiché connesso alle prerogative di cui alla lettera y)

prevale sull'assenza di separazione e sui profili di rilevanza costituzionale e umanitaria dell'esigenza di tutela della famiglia e della stabilità coniugale.

Lo schema articola i passaggi del processo ermeneutico-ricostruttivo soggiacente alla decisione della Cassazione. Quel che si era verificato, e con il quale la Corte già nel 2006 fu chiamata a misurarsi, consisteva in un mutamento delle *condizioni al contorno* del tradizionale esercizio della giurisdizione statale/nazionale. In frangenti simili, i fatti da regolare emergono da una cornice spaziale più ampia di quella definita dai confini dello stato-nazione. Senonché ampliamento degli spazi significa anche ampliamento delle connotazioni esperienziali e dei loro profili di rilevanza giuridica, anche rispetto allo stesso diritto statale. L'Altro, l'Altrove, l'Esterno, chiedono di avere ingresso nell'ordinamento e a fare da *agenzia di confine* sono principi supremi e diritti umani e/o fondamentali. La vaghezza del loro spettro semantico e la loro capacità inclusiva *trasvalutano* e *risemantizzano* sia quel che è esterno sia quel che è interno, sia il diritto straniero che chiede ingresso sia quello nazionale. L'*attraversamento* del confine è una *traduzione* (enfaticizzando l'etimologia latina del termine, e cioè il *trans-ducere*, il "condurre o muoversi attraverso"). E quel che viene *tra-dotto* e, perciò, *traslocato* è uno spazio, un *nuovo* spazio d'esperienza. In altre parole, l'*altrove* diventa prossimo generando per il tramite dei principi e valori costituzionali le *condizioni di senso*, il *sentiero* e le *ragioni* della sua *prossimità*. Quei principi e valori fungono da interfaccia di traduzione.

In esito all'opera di traduzione e di valutazione delle condizioni e della possibilità stessa del tradurre, ci si ritrova di fronte a un rimodellamento semantico sia di quel che entra sia di quel che riceve e che preesisteva all'ingresso. Più esplicitamente, a seguito della sentenza, tanto il divorzio immediato quanto la separazione mutarono significato. Ciò fu la conseguenza di un'implicita opera di ristrutturazione semantico-normativa dello stesso ordinamento interno e delle relazioni gerarchiche tra i suoi livelli normativi. Tra l'altro, non è da trascurare che la sentenza qui presa in esame risale al 2006, e cioè quando ancora la separazione, anche tra coniugi consenzienti e senza prole, doveva comunque perdurare per tre anni, contro gli attuali sei mesi. Considerazione che rende ancora più pregnanti le osservazioni svolte sin qui.

Pronunce come quella appena analizzata mostrano come l'attitudine universalizzante dei valori/principi costituzionali così come delle previsioni normative sui diritti umani e/o fondamentali generino, in molti casi, un *continuum* semantico-spaziale ovvero *corologico*¹⁰. Accade così che nel fuoco dell'argomentazione giuridico-formale prendano forma trasfigurazioni simultaneamente spaziali e categoriali. Le relazioni esterno/interno, sia rispetto alle cornici semantiche di ogni categoria sia rispetto ai confini spaziali degli ordinamenti territoriali, si modificano, modellando così un interspazio d'esperienza giuridica e prima ancora sociale che relativizza le scansioni esistenti. Ciò accade perché le previsioni di altri ordinamenti diventano rilevanti rispetto ai valori e ai principi di uno specifico ordinamento, e viceversa. Valori e principi, insomma, dimostrano di avere uno *spazio di rilevanza, di significazione e di efficacia* che supera i confini statali. Questa *ultra-statalità*, nel senso di proiezione *eso-statale*, sia dei valori/principi costituzionali sia dei diritti può far sì che le previsioni legislative, così come le preesistenti interpretazioni dei testi costituzionali e delle carte dei diritti, collassino su stessi. Un simile collasso, però, non sarebbe altro che un effetto dell'esigenza di coerenza

¹⁰ Sulla corologia giuridica rinvio a Ricca (2016a, 2017a). Per quanto riguarda la bibliografia concernente la *Legal Geography* rinvio ai due testi qui richiamati.

rispetto ai presupposti di legittimazione di ogni ordinamento. La dinamica ermeneutica, la necessità di rimodellare sistematicamente il significato complessivo di quegli stessi ordinamenti è solo un effetto, l'altra faccia della risposta che essi offrono alle sfide poste dal continuo, cangiante evolversi degli spazi d'esperienza che sono chiamati a regolare e sui quali calibrare gli effetti delle proprie disposizioni normative.

Qualcuno potrà osservare che nella decisione della Cassazione non sembra però esservi nulla che esplicitamente alluda a queste rimodellazioni semantico-spaziali, al *continuum* tra spazi e significati adesso evocati. Per rispondere a questa possibile obiezione farò riferimento all'opera dei traduttori. Nessuna traduzione esplicita il lavoro d'interpretazione, trasfigurazione e trasloco semantici - ai confini della metafora - che compie chiunque s'impegni in un'opera di traduzione. Si coglie solo il risultato, il testo tradotto, che viene letto *come se fosse* il testo originale, quasi nulla fosse cambiato. Del resto, neanche il traduttore conosce bene tutti i processi neuro-linguistici e trans-culturali che il suo cervello attiva quando egli traduce. Una cosa è fare i traduttori, un'altra essere teorici del tradurre o neurologi cognitivi. Alcuni esseri umani sanno parlare, scrivere e tradurre molto bene, tuttavia come specie conosciamo ancora piuttosto poco su *cosa fa il cervello* quando produce pensiero simbolico. Di conseguenza, che la sentenza non spieghi perché e come gestisce spazio e significati, e le loro relazioni, non vuol dire affatto che quella gestione non abbia luogo nella mente e nell'operato dei giudici. Tutto avviene in un silenzio *solo apparente*. Le implicazioni di questo *agire simbolico*, al contrario, sono pienamente percepibili, tangibili e anche piuttosto eclatanti.

3. Differenze discriminanti e ingiustizia spaziale

E delle conseguenze pratiche derivanti dalla recezione in Italia delle normative e delle sentenze straniere volte a dar corso a divorzi immediati bisogna adesso occuparsi. L'asimmetria tra geografia di valori e diritti, da una parte, e geografia degli ordinamenti statali, dall'altra, non si risolve soltanto in uno slargamento nell'inclusione delle richieste di riconoscimento di chi bussa alle porte del diritto statale provenendo da *qualche* Altrove. L'ingresso dell'*alieno* rende *aliene* a se stesse anche le norme statali, quantomeno se lette nello specchio degli stessi principi, valori e diritti che *aprono* all'accesso dell'Altrove entro i confini dello stato. Come a dire che l'ingresso dell'Alterità riscrive gli stessi confini poiché muta il paesaggio di senso sul quale essi sono tracciati... e difesi. Cercherò, però, di tradurre queste osservazioni in considerazioni intensamente pratiche.

Un italiano che si rechi dal giudice chiedendo di divorziare senza prima aver *espriato* con il periodo di separazione, si vedrà opporre un netto rifiuto. A meno che il suo caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 3.1 della legge 898/1970, egli o ella non potranno ottenere quanto richiesto. Non servirà a questo scopo neanche fare appello alla l. 162/2014 sulla separazione con negoziazione assistita o di fronte all'ufficiale di stato civile (rispettivamente artt. 6 e 12). A poco varrebbe un accordo raggiunto consensualmente tra i coniugi e con l'assistenza degli avvocati per fornire "*l'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi*". In questo caso, non avrebbe alcuno spazio l'inciso "...senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio", inserito dalla Cassazione nella sentenza n. 16978/2006. Utilizzo l'espressione "non avrebbe alcuno spazio" proprio perché alla base del rigetto della domanda vi sarebbe *solo* una questione di

“spazi” di rilevanza giuridica e di esperienza sociale. La questione assume tinte ancor più esplicitamente spaziali e discriminanti non appena si consideri che se una coppia italiana avesse modo di ottenere una sentenza di divorzio immediato presso una giurisdizione straniera potrebbe eludere l’obbligo di previa separazione. E ancora, sulla base del Regolamento n. 1259/2010, art. 5, basterebbe spostare la residenza, anche a uno solo dei coniugi, al momento dell’accordo per invocare l’applicazione della legge straniera. L’ironia giuridica – anche il diritto può soffrire di quasi-risibili ambiguità – che colora le implicazioni contestuali, cioè i *dintorni* sistematici e sociali della giurisprudenza qui sotto analisi, riguardano anche l’italiano o l’italiana che sposi la donna di un paese dove è riconosciuto il divorzio immediato. In quel caso, accordo raggiunto e invocazione della legge propria del coniuge con cittadinanza o residenza estere (al momento della conclusione dell’accordo stesso) renderebbero l’elusione dell’obbligo di previa separazione una certezza più che una semplice possibilità.

Certo, potrebbe esservi il mancato consenso di uno dei coniugi all’applicazione da parte del giudice italiano della legge straniera perché la strada al divorzio immediato venga sbarrata (ad eccezione del divorzio già pronunciato all’estero). Affidare all’opposizione di uno dei coniugi la sopravvivenza della separazione suona, però, come un paradosso quando si consideri che presupposto per il divorzio immediato è – in tutti questi casi – l’accordo già raggiunto tra i coniugi.

Tutta questa situazione potrebbe essere resa, in termini gergali ma efficaci, più o meno così: se sei straniero o hai il coniuge straniero; oppure se tu e/o il tuo coniuge risiedete all’estero o avete mantenuto la residenza all’estero; oppure hai la cittadinanza di un paese straniero dove sia legittimo il divorzio immediato, in tutti questi casi e se sei d’accordo con l’altro coniuge potrai *scansarti* i sei mesi (almeno) di separazione. Se hai la “sventura” di essere *solo* italiano – *dura lex, sed lex* – non ci sarà giudice che potrà venirti incontro a liberarti dall’obbligo di attendere il periodo di separazione prima di divorziare.

Quella appena descritta si presenta come una situazione ai confini con il “grottesco” e, per molti versi, distante dalla reale geografia dei rapporti inter-personali contemporanei. Gli spazi di realizzazione della vita personale divengono sempre più transnazionali. Solo per *fermarsi* all’Italia, i flussi migratori *verso* il paese e quelli, soprattutto animati dai giovani, *verso* altri paesi costituiscono forse il dato demografico-politico, oltre che antropologico, di maggiore salienza negli ultimi anni. La movimentazione migratoria coinvolge oggi milioni di persone, non qualche sparuto gruppo di pionieri. E non basta. Gli individui si muovono anche senza spostarsi. I loro interessi si realizzano sempre di più oltrepassando i confini degli stati e quindi le frontiere della giurisdizione statale. Lo spazio dell’esperienza e della realizzazione dei diritti – direi delle *possibilità* di realizzazione dei diritti – non coincide con quello perimetrato dal territorio statale. La soggettività giuridica, insomma, non è la soggettività etnico-statale. E non è più così semplicemente perché sono i diritti umani e gli stessi valori/fini costituzionali che implicano quali propri mezzi di realizzazione fattori, variabili, fenomeni che non surclassano i confini geografici dello stato.

Farò, a questo riguardo, un esempio per tutti: la c.d. E-Health o Telemedicina, tra l’altro oggetto di una specifica e copiosa normazione da parte delle istituzioni comunitarie¹¹. Una delle possibilità schiuse dalla tecnologia informatica consiste nella possibilità di farsi curare *a distanza*. Di

¹¹ Cfr. Direttiva EU 24/2011 e la Comunicazione della Commissione Europea del 6.12.2012 *eHealth Action Plan 2012-2020 – Innovative healthcare for the 21st century*.

recente, sono state sviluppate addirittura ipotesi di *telechirurgia*. In queste innovazioni, non tutto, ovviamente, produce un guadagno netto. La telemedicina funge anche da piattaforma giustificativa per la (triste e talora drammatica) chiusura dei presidi sanitari nei luoghi più lontani dalle città, dai centri urbani più popolosi: tutto in nome dell'economia nella gestione delle risorse. Insieme ai tagli – anche dei diritti – vi è però un ulteriore aspetto molto interessante. Esso riguarda la possibilità di ottenere consulenze mediche da parte dei centri più all'avanguardia nei diversi settori della medicina e rispetto alle specifiche patologie, e questo benché quei centri si trovino a grandi distanze fisico-geografiche dalla sede in cui è ricoverato il malato. Grazie all'E-Health il turismo sanitario, così costoso e altrettanto spesso impossibile, potrebbe trasformarsi almeno in parte in turismo solo virtuale. Il medico *remoto* diverrebbe *prossimo*. Questa possibilità si convertirebbe, però – come di fatto è già accaduto – immediatamente non solo in possibilità ma anche in obblighi.

In sede di raccolta del consenso informato, ogni medico deve informare il paziente circa il protocollo sanitario che applicherà e, insieme, anche della possibilità di ottenere cure presso altri presidi sanitari, soprattutto se alcuni di questi fossero all'avanguardia nello specifico settore concernente la patologia da curare. Quando quest'obbligo non venisse adempiuto, il medico potrebbe essere considerato responsabile, in particolar modo in caso di esito infausto del trattamento sanitario¹². In altre parole, il medico *locale* diverrebbe responsabile di non aver reso possibile la chiamata in causa di un medico *remoto* per la cura di un corpo a lui *prossimo* e in ragione del legame tra la patologia di quel corpo e le competenze del medico *remoto*. Detto diversamente, il corpo *malato* fisicamente presente funzionerebbe come una sorta di pantografo nella determinazione della mappa concettuale/spaziale della responsabilità medica. Un discorso analogo potrebbe farsi, peraltro, per gli oneri della medicina pubblica, che dovrebbe accollarsi i costi della consultazione dei medici *remoti*, soprattutto nei casi in cui da questa consultazione dipendesse la sopravvivenza del cittadino-paziente. L'Altrove sanitario costituirebbe, insomma, fattore di calcolo della spesa pubblica e, quindi, dell'esercizio della sovranità (anche territoriale) dello stato. A guidare il processo di *estroflessione* economico-sanitaria sarebbe sempre e comunque – nel caso dell'Italia – l'articolo 32 della Costituzione, cioè il diritto alla salute: il diritto che funge da presupposto della fruizione e della stessa significatività di tutti gli altri diritti (alquanto difficili da esercitare *da morti*).

Benché amore e morte siano antropologicamente e psichicamente connessi, dopo questa escursione, è tuttavia necessario ritornare adesso al “divorzio immediato”.

Sia nelle sentenze dei giudici di merito, sia nella sentenza del giudice di Cassazione richiamate più sopra, l'accordo dei coniugi, più o meno tacitamente, è assunto come asse sostanziale per la traduzione giuridica¹³ del divorzio immediato. Implicitamente o esplicitamente ciò avviene sulla base della rilevanza costituzionale e “umanitaria” di quell'accordo, considerato il significato culturale del matrimonio e del libero consenso matrimoniale nell'esperienza giuridica e nell'immaginario dei paesi democratici occidentali contemporanei. Proprio per questo riesce davvero difficile ammettere la legittimità costituzionale di una combinazione normativa che riservi a persone che vivono sullo stesso

¹² Su questi profili rinvio a Ricca (2012) e con particolare riferimento alla telemedicina Ricca (2016b).

¹³ I lettori che hanno familiarità con il diritto comparato avranno notato che, fino a ora, ho evitato di utilizzare l'espressione *legal transplant*. La scelta è motivata. Ai termini “*legal transplant*” preferisco “traduzione”, “trans-duzione” e persino “metafora”, poiché pongono in luce lo *spostamento semantico* oltre – soprattutto in relazione alla loro radice etimologica – quello *geografico-spaziale*.

pianerottolo un trattamento differenziato in merito ai tempi del divorzio solo in ragione della loro residenza formale o del possesso originario (e mantenuto) di una specifica cittadinanza. Soprattutto quando si consideri che i tre fattori costituiti dall'autonomia privata, dal consenso e dalla libertà personale giocano sia per l'italiana/italiano *integrale* sia per l'italiana/italiano *con addentellati esteri* una funzione cardine. Costatazione, questa, che mantiene la sua validità tanto in relazione alle ragioni dell'applicazione della legge italiana sul divorzio, quanto con riguardo all'applicazione di una normativa straniera¹⁴.

Il *continuum* spaziale-semantic/normativo che prende forma attraverso lo spettro dell'ordine pubblico nel caso di recezione di leggi/sentenze straniere, si riproduce comunque anche all'interno dello spazio endo-statale. Ciò accade perché lo *spazio* non è un'entità o una grandezza *vuota*. Lo spazio dell'esperienza umana non è quello newtoniano. Al contrario, esso coincide con l'ambiente di vita, che è innanzi tutto un'entità semiotica, popolata da segni, esperienze e significati. Dentro di esso, anche grazie alla memoria e al pensiero simbolico, quel che dà forma alla spazialità sono le relazioni tra segni, e quindi tra cose, tra persone e cose, tra persone e fenomeni, e tra persone. Relazioni che rendono *presente e concettualmente pertinente* anche quel che si dà come reciprocamente *remoto* nel tempo e nello spazio. Sul piano dei fini e, quindi, anche del diritto, gli elementi semiotici costitutivi dell'ambiente si fanno mezzi per la realizzazione di essi e si trasformano in connotazioni costitutive della situazione giuridicamente rilevante da considerare in sede di qualificazione normativa e di scelta delle norme da applicare. Lo *spazio* della sovranità statale, una sovranità che coincide con il senso e le proiezioni pragmatiche dei valori/fini costituzionali, è lo spazio delle relazioni tra soggetti e dei circuiti di senso che questi soggetti definiscono attraverso i loro interessi, le loro petizioni d'azione e la loro soggettività giuridica, cioè il lessico e la grammatica della loro uguaglianza *davanti alla e nella* legge.

Così, quando l'*altrove* vive sul mio pianerottolo e consente un trattamento differenziato sulla base degli stessi valori/fini che dovrebbero legittimare il trattamento riservato a me, c'è qualcosa che non funziona nel *calcolo dello spazio giuridico nazionale* e nel *metro utilizzato per misurarlo*. Un metro che dovrebbe essere, invece, proprio quello dei diritti, dei principi, dell'uguaglianza, della libertà, della solidarietà e della dignità riconosciuti a tutti gli individui dalla Costituzione e dalle carte internazionali senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, opinioni politiche, cultura ecc.

È per queste ragioni che un'interpretazione *costituzionalmente conforme* della normativa sul divorzio dovrebbe consentire in sede di negoziazione assistita la possibilità di raggiungere un accordo tra i coniugi che escluda i sei mesi di separazione. E tutto ciò fermo restando, e anzi presupponendo, l'esperimento da parte del giudice di un tentativo di conciliazione che funga da *mezzo processivo nell'accertamento* “*dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio*”.

Proporre in via giudiziale un'interpretazione di questo tenore potrebbe – ne sono quasi certo – trovare forti ostacoli. In quel caso, tuttavia, si schiuderebbe la possibilità di sollevare un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, sul presupposto che la perequazione tra stranieri e italiani

¹⁴ Con riferimento alla possibilità di far applicare le normative estere sul divorzio che non prevedono la previa separazione, si interroga sulla plausibilità della scelta legislativa in favore del “divorzio breve” anziché del “divorzio immediato o diretto” Danovi (2015).

rispetto al divorzio breve richiederebbe, nello specchio dei principi e diritti fondamentali (come afferma la Corte di Cassazione a giustificazione della ricezione delle sentenze straniere), una pronuncia – come si dice – *a rime obbligate*, decisamente non invasiva della discrezionalità legislativa (che non è da confondersi con l'arbitrarietà o la convenienza politica). In una questione così posta, a mio giudizio, si proporrebbe un problema di uguaglianza di trattamento sotto il profilo della *razionalità del sistema normativo* piuttosto che sotto il profilo della *ragionevolezza*. Ed è rilevante che la dimensione e l'esigenza della *razionalità* sia il riflesso della ridefinizione degli spazi d'esperienza, dimostrando la capacità modellante, sul piano della significazione, da riconoscere al *continuum* corologico o semantico-spaziale che soggiace alle scansioni tra categorie e circuiti geografici.

La *razionalità*, se intesa come coerenza logico-formale (ancorché ancorata semanticamente: per intendersi secondo il modello aristotelico e non analitico-formale), è assiologicamente neutra. Essa funziona bene sia in un universo in bianco sia in un universo in nero, vale a dire che rispetto a una data situazione di essa potrebbe darsi anche una versione *in negativo*. L'importante è che il contro-universo sia perfettamente simmetrico in modo da far salve le relazioni logiche. In termini concreti e con riferimento al caso in esame, ciò significa che il giudice costituzionale, se adito, potrebbe ribaltare tutto l'assetto della questione. Un'eventuale sentenza di rigetto potrebbe stabilire che il periodo di separazione costituisce un requisito di ordine pubblico, agganciandolo a questo o a quel principio supremo o diritto inviolabile. A quel punto, l'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione ne risulterebbe sconfessato e, soprattutto, si porrebbe un forte ostacolo – proprio in nome dell'invulnerabilità dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale – anche all'operatività sul territorio italiano del Regolamento 1259/2010, artt. 5 e 7. Beninteso, dal punto di vista della geografia/corologia giuridica una decisione di questo tipo suonerebbe comunque come una conferma del *continuum* semantico-spaziale presente nell'esperienza giuridica (in particolar modo in quella contemporanea). L'esclusione di qualsiasi *mobilità del termine* del matrimonio, e quindi l'indisponibilità del periodo di separazione, inciderebbe con un effetto domino sui confini d'efficacia dell'ordinamento interno, sulle sue relazioni con l'ordinamento comunitario e internazionale, sulla mappatura dei rapporti assiologici che orbitano attorno alle relazioni inter-soggettive tra persone legate a contesti spazio-culturali differenti, e così via. Del resto, la parola *terminus* significava in latino, sia “parola”, sia “confine”, sia “limite temporale”. Qualcosa di quella sequenza polisemica sembrerebbe dunque riemergere dal fondo della storia linguistica per connotare la contemporaneità. L'espressione utilizzata nel sottotitolo di questo saggio, e cioè “il termine ‘mobile’ del matrimonio” mostra così la sua polivalenza semantica – che è poi la ragione della scelta di utilizzarla. Il *termine* del matrimonio si rivela simultaneamente temporale e spaziale e opera come un confine in movimento sia sul piano semantico/categoriale, sia sul piano geografico e ordinamentale.

Se la Corte costituzionale si pronunciasse nel senso ora prefigurato, persino la citate sentenze del Tribunale di Padova, del Tribunale di Parma (come di molte altre), e la stessa pronuncia n. 16978/2006 della Cassazione, finirebbero per risultare delegittimate nei loro presupposti – a meno di immaginare un conflitto di attribuzioni tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale. Un conflitto dagli esiti istituzionali non difficili da immaginare, considerato che a deciderlo sarebbe competente sempre e comunque la stessa Corte costituzionale¹⁵. Anche se a imbarcarsi in simili valutazioni sulla

¹⁵ ...benché circa la competenza della Corte costituzionale, in un caso simile, vi sarebbe da distinguere. Molto dipenderebbe dalle modalità di presentazione del conflitto. Se i motivi d'impugnazione vertessero su profili interpretativi,

“indisponibilità e indefettibilità costituzionale del periodo di separazione” il giudice delle leggi finirebbe per entrare, condizionandolo pesantemente, in un dibattito politico in corso, a sua volta giocato tutto sulla polarità tra filo-laicismo e filo-cattolicità delle istituzioni. Terreno scivoloso e infestato da sabbie mobili, decisamente da non frequentare per qualsiasi giudice costituzionale, di qualsiasi paese democratico, liberale e laicamente rispettoso della libertà di coscienza dei propri cittadini.

4. Traduzione interculturale e ubiquità dell’esperienza religiosa

A leggere il modo di esprimersi dei giudici italiani, l’espressione “divorzio immediato” sembrerebbe universale o, comunque, dotata di un campo semantico corrispondente in tutte le lingue. Così, almeno, sembrerebbe trattarla pressoché la giurisprudenza nostrana. In **tutte** le sentenze sull’argomento, dalle pronunce di Cassazione fino a quelle emesse dai Tribunali di merito, non vi è il minimo accenno alla circostanza che quell’espressione possa avere un significato differente. In fondo – potrebbe risponderci – “divorzio immediato” cos’altro può voler dire se non che si divorzia subito, purché i coniugi siano d’accordo, per effetto della pronuncia giudiziale che accoglie la domanda di scioglimento del matrimonio? La mia risposta è sì e no; per la verità, più no che sì. Proverò a illustrare le ragioni di questa asserzione.

La connotazione dell’*immediatezza* non ha a che fare soltanto con il profilo temporale o con il tempo cronologico. Se il divorzio sia definibile come *immediato* oppure no, dipende dalla concezione che si ha del rapporto e, di seguito, dei presupposti e degli effetti giuridici rispettivamente soggiacenti e conseguenti alla decisione dei coniugi di sciogliere consensualmente il rapporto matrimoniale. L’*immediatezza* – come lascia intendere la stessa Cassazione nella pronuncia citata sopra – è da calcolare con riferimento all’accertamento e, prima ancora, al *fatto* dell’irrimediabile rottura della comunione coniugale. Il periodo di separazione, in fondo, è funzionale all’asstarsi della decisione dei coniugi e, perciò, al maturare definitivo dell’irrimediabilità di quella rottura. D’altra parte, l’idea

contestando un vizio *in procedendo* o *in iudicando* da parte di un eventuale giudizio di Cassazione (o di altra autorità giudicante, poiché il potere giudiziario è da considerarsi nel suo esercizio un potere *diffuso*) in merito all’aggirabilità della separazione, probabilmente la Corte costituzionale potrebbe finire per dichiarare l’eventuale ricorso inammissibile. Al riguardo cfr. Pizzorusso (1982), Morelli (1991), Anzon (2014), Amoroso (2016) e, con specifico riferimento alla ord. n. 334/2008 C. cost. (caso Englaro), Romboli (2009). Questo perché la Corte costituzionale si considererebbe chiamata, in quel caso, a sindacare sui limiti interni della funzione giurisdizionale, trasformandosi in una sorta di giudice di quarto grado. Diverso sarebbe il discorso qualora l’aggiramento per mezzo di un’interpretazione qualificata come “costituzionalmente conforme” venisse contestata alla stregua di una disapplicazione della legge 898/1970, poiché in quel caso si discuterebbe di limiti esterni alla funzione giurisdizionale concernenti i presupposti del suo esercizio. Riguardo quest’ultima ipotesi, si consideri la sent. C. cost. n. 285/1990, su cui cfr. Demuro (1991). Si veda, però, riguardo la competenza della Corte costituzionale a giudicare dei provvedimenti giurisdizionali in giudizi non intercorrenti direttamente tra di essa e altri organi giudicanti, anche la sent. C. cost. n. 52/2016, con la quale la Corte costituzionale ha giudicato di una sentenza della Corte di Cassazione, annullandola. La controversia concerneva il rifiuto del Governo di concludere un’intesa con l’UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti); cfr., con specifico riferimento ai profili relativi ai conflitti di attribuzione, da ultimo, Laneve (2017). Degli aspetti sostantivi della vicenda mi sono occupato in Ricca (2016d), e rinvio a quel luogo per ulteriori riferimenti bibliografici concernenti i commenti a margine della sent. 52/2016 adesso citata.

di “rapporto coniugale” ha a che fare con le connotazioni ideali ed etico-morali del matrimonio e della famiglia che ogni cultura elabora, anche con riferimento alle loro implicazioni giuridiche. Per comprendere cosa significhi in ogni ambito culturale e in ogni universo giuridico il termine “rottura del matrimonio” non si può prescindere da cosa significhi “matrimonio”. Si comprende, quindi, come l’espressione “divorzio immediato” e la stessa idea di “immediatezza” non possano prescindere dai profili ideali del matrimonio, così come regolato nei diversi circuiti giuridici, e dal correlato significato “etico-giuridico” che possa rivestire la (eventuale) previsione di un necessario periodo di separazione tra la decisione dei coniugi di porre fine al rapporto coniugale e l’effettivo scioglimento a opera del giudice.

Senza l’indispensabile considerazione del contesto semantico e assiologico corrispondente all’idea di matrimonio fatta propria da ogni ordinamento giuridico l’espressione “divorzio immediato” risulterebbe notevolmente difficile da disambiguare. Essa potrebbe essere interpretata nel senso di “divorzio affidato direttamente all’accordo delle parti”, escludendo qualsiasi intermediazione del giudice; oppure, come rivolta a indicare “una pronuncia da emanare (per dir così) per direttissima”, evitando qualsiasi fase istruttoria o qualsiasi causa di dilazione nel mandare a effetto il consenso allo scioglimento raggiunto dai coniugi. Ancora, dovrebbe prendersi in considerazione persino la possibilità che in alcuni contesti giuridico-culturali l’idea stessa di “separazione” e, quindi, di un “divorzio non immediato” risulti priva di senso o inconciliabile con la concezione dei rapporti tra i coniugi: di conseguenza, definire e tradurre con l’aggettivo “immediato” il divorzio pronunciato in base alle leggi di quei sistemi normativi costituirebbe una forma di tradimento ermeneutico e di sovrapposizione etnocentrica della cultura (anche giuridica) italiana su quella oggetto di traduzione.

Agli occhi di qualcuno, queste considerazioni potrebbero apparire forse come una manifestazione di *isterismo interpretativo*. Concedo che questa perplessità possa trovare una qualche giustificazione fin quando si prendano in considerazione istituti matrimoniali stranieri afferenti all’area culturale di ascendenza cristiana. Nonostante le differenze esistenti riguardo la concezione del matrimonio, ad esempio, tra il cattolicesimo e le molteplici confessioni protestanti, probabilmente il senso dell’espressione “divorzio immediato”, dove restrittivamente contestualizzata con riferimento al solo fattore temporale inerente la previa separazione, risulterebbe abbastanza agevole da disambiguare. Non si tratterebbe di una traduzione perfetta ma potrebbe essere ritenuta “passabile”. Anche perché sostituirle un’espressione apparentemente più pertinente come, per esempio, “divorzio senza previa separazione”, a pensarci bene, potrebbe risultare ancora più ambiguo.

Quando si superino però i confini del pluriverso cristiano, la sfida della traduzione diventa più ardua. Riprova ne è la sentenza del Tribunale di Padova qui considerata. In questa pronuncia, i giudici richiamano il Regolamento EU 1259/2010, ancorché il testo di questa normativa sia stato elaborato sulla base di una richiesta avanzata a suo tempo da Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia (successivamente ritirati), Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia, e relativa all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. L’area geografico-(multi)culturale¹⁶ che ha accompagnato la genesi del Regolamento è, dunque, quella europea. Tuttavia, i punti (12) e (14) dei considerati preliminari all’articolato vero e proprio del testo e il successivo articolo 4 enfatizzano

¹⁶ Sul problema della pluralità culturale dei paesi membri dell’Europa e sul deficit antropologico che accompagna l’elaborazione delle normative comunitarie rinvio a Ricca (2015), e *ibidem* per ulteriore bibliografia sul tema.

le aspirazioni universalistiche della normativa in esso contenuto, legittimandone l'applicazione anche con riferimento a leggi di stati e/o sistemi normativi non inclusi tra i partecipanti alla redazione o che non siano membri dell'Unione Europea. L'aspirazione all'universalismo è senz'altro legittima e come tale sembra essere stata fatta propria anche (ma non solo) dal Tribunale di Padova. Praticare l'universalismo richiede, però, la disponibilità e la capacità a scandagliare bene i territori della pluralità e della differenza. Diversamente, il *non-sapere* congiunto al *presumere* sull'Altro possono rischiare di rivelarsi perniciosi e disfunzionali persino rispetto alle migliori intenzioni umanitarie e inclusive.

A dimostrare che il pericolo appena paventato può facilmente trasformarsi in qualcosa di reale milita – suo malgrado – la parte della sentenza del Tribunale di Padova diretta a statuire sugli aspetti economici dello scioglimento del matrimonio tra i due coniugi che avevano richiesto di applicare alla loro richiesta di divorzio la legge marocchina affinché lo scioglimento del matrimonio potesse essere pronunciato *immediatamente*. Qui, tuttavia, la parte motiva della sentenza non esplicita le ragioni di una scelta corretta negli *effetti* ma non fondata nei presupposti. L'art. 1.2., lett. e, del Regolamento EU 1259/2010 esclude la sua applicazione all'ambito degli “effetti patrimoniali del matrimonio” e, quindi, anche sulle implicazioni che la pronuncia del divorzio dovesse avere su di essi¹⁷. Che si sia preso comunque in considerazione l'accordo delle parti, che a sua volta avrà richiamato – presumibilmente – la normativa marocchina è sistematicamente plausibile non sulla base del Regolamento 1259/2010 ma dell'art. 30 della l. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)¹⁸. La disposizione adesso richiamata dispone, ai punti 1 e 2, quanto segue:

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.

I giudici di Padova hanno fatto propri i contenuti dell'accordo “sulle condizioni” raggiunto dai coniugi a norma dell'articolo 114 cit. della *Moudawwana*. Il testo della sentenza lascia presumere che l'accordo faccia riferimento agli istituti del *sadaq*, della *'idda* e della *mut'ah* (cfr. *supra* nota 2), del resto a norma dello stesso articolo 84 della *Moudawwana*. In effetti, la somma di 2.000 euro che il marito

¹⁷ Va ricordato, in proposito, che lo stesso art. 1.2. del Regolamento, alla lett. g) esclude dal suo ambito di applicazione anche le obbligazioni alimentari, già regolate dal Regolamento EU n. 4/2009. Bisogna segnalare, peraltro, che le autorità comunitarie si sono poste il problema della regolamentazione delle statuizioni economiche conseguenti al divorzio e rese in applicazione delle leggi indicate dai coniugi a norma del Regolamento EU 1259/2010. A tal riguardo, tuttavia, non è stato possibile, fino al 2011, trovare un accordo tra i paesi membri. Di conseguenza la Commissione Europea ha presentato una proposta di decisione al Consiglio Europeo che autorizza la cooperazione rafforzata riguardo la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, avuto riferimento, appunto, ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Successivamente la Commissione ha avanzato una duplice proposta per l'approvazione da parte del Consiglio di un Regolamento su queste materie e rispettivamente COM (2016) 106 def. per le decisioni riguardanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, e COM (2016) 107 def. per le unioni registrate. Al riguardo, cfr. Carbone, Tuo (2016: spec. 35).

¹⁸ Cfr. Di Lorenzo (2012).

versa contestualmente alla moglie è qualificata come un pagamento “a saldo e a stralcio di qualsiasi somma pattuibile in base alla legge marocchina” a titolo di *sadaq*, dono di consolazione (*mut‘ah*) o mantenimento per il periodo legale o in base alla legge italiana. La pronuncia attesta che la donna accetta la somma e “rilascia ampia quietanza [...] a titolo di liquidazione *una tantum* divorzile”.

Nel fare riferimento alla liquidazione *una tantum* divorzile il Tribunale italiano compie, più o meno implicitamente, un atto di traduzione inter-ordinamentale. Da un certo punto di vista, però, supera i confini del mero diritto internazionale privato poiché commuta una misura economica prevista dalla legge marocchina in quella che a giudizio dei giudici di Padova è la corrispondente misura predisposta dall’ordinamento italiano, dimostrando di considerare l’accordo raggiunto dai coniugi come un atto di autonomia privata, in qualche modo, sostantivamente indipendente dalla legge straniera. La questione è che sui contenuti dell’accordo i giudici avvertono – seppure in modo tacito e forse irriflesso – la necessità di esercitare un controllo d’ordine pubblico. L’esigenza di svolgere questo controllo duplica, però, le corsie di valutazione dell’accordo, facendone emergere una formale-internormativa, l’altra sostantivo-assiologica che richiede la ricerca di un equivalente nella lingua e nel linguaggio giuridico italiani rispetto ai contenuti delle statuizioni consensualmente raggiunte dai coniugi. Esplicito subito cosa intendo. Gli artt. 84 e 114 della *Moudawwana* fanno riferimento a *sadaq*, *‘idda* e *mut‘ah* – istituti propri del diritto islamico ancorché parzialmente rimodellati nel testo legislativo marocchino – quali presupposti sostantivi per il calcolo del trattamento economico da pattuire in sede di accordo sulle condizioni del divorzio. I giudici italiani hanno ritenuto che le **somme** così indicate nell’accordo raggiunto dai coniugi parti del giudizio circa la **somma** da versare (a norma del diritto marocchino) in unica soluzione assumano la forma della liquidazione di un assegno unico divorzile a norma dell’articolo 5.8 della legge 898/1970. Per farsi convinti di ciò è sufficiente riprodurre, a beneficio del lettore, il testo della disposizione adesso citata:

Art. 5.8, legge 898/1970

Su accordo delle parti la corresponsione [dell’assegno] può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

Conformemente, il tribunale, nella parte motiva della pronuncia, stabilisce che l’assegno di 2.000 euro pattuito dai coniugi a favore della moglie può essere considerato congruo considerata la durata del matrimonio e la circostanza che entrambi i coniugi sono economicamente auto-sufficienti. In un certo senso, i giudici hanno rintracciato nell’istituto dell’assegno unico divorzile l’*analogo* linguistico-concettuale che consentisse loro di dare un senso a espressioni come *sadaq*, *‘idda* e *mut‘ah* ai fini della valutazione di congruità dell’accordo tra i coniugi e, quindi, della sua compatibilità con l’ordine pubblico (specificamente con la tutela dei diritti e delle prerogative del coniuge più debole).

Proprio attorno al giudizio di congruità, però, la traduzione effettuata dai giudici italiani rivela tutta la sua difettività. Nella pronuncia non si dice nulla circa l’accertamento di tutti i fattori che il giudice deve valutare in sede di calcolo dell’assegno divorzile con versamento *una tantum*. La valutazione dell’equità della soluzione è a dir poco superficiale, se non sostanzialmente assente. Le cose non migliorano, peraltro, se la questione è considerata adottando la prospettiva del diritto marocchino. Di *sadaq*, *‘idda* e *mut‘ah* i giudici italiani non forniscono alcuna applicazione, né fanno a esse riferimento sostanziale nel valutare la congruità della somma. Da cosa risulta che il marito non debba alcun ammontare residuo a titolo di dote (appunto *sadaq*) alla moglie? E come viene calcolato il

quantum del diritto al mantenimento durante il periodo del ritiro legale (*'idda*)? In proposito, i giudici riferiscono che la moglie già da mesi (quanti?) non vive più sotto il tetto coniugale, come se questo non avesse alcun rilievo in sede di applicazione della legge marocchina o della compatibilità delle sue presunte applicazioni con l'ordine pubblico matrimoniale italiano. In effetti, il riferimento sta nel collegamento che può stabilire un interprete informato sulle normative matrimoniali rispettivamente italiana e marocchina. Di per sé, il testo della pronuncia del Tribunale si limita a riferire il fatto dell'assenza dalla casa coniugale da "mesi": circostanza che - a chi ne conoscesse *ratio* e media estensione temporale - farebbe escludere che possa farsi luogo alla *'idda*. Le cose si complicano ancor più, tuttavia, quando si faccia riferimento alla *mut'ah*. Benché i giudici di Padova non citino nella lingua araba, ancorché traslitterata nella morfologia linguistica che risulta dalla stessa traduzione ufficiale della *Moudawwana* in francese, essi ritengono che il *dono di consolazione* sia soddisfatto, cumulativamente a *sadaq* e *'idda*, dalla somma di 2000 euro. La *mut'ah*, tuttavia, non è quel che l'espressione *dono di consolazione* potrebbe far pensare a un italiano ignaro di cultura islamica. Il suo ammontare è da calcolare utilizzando come metro le esigenze che la mentalità giuridica italiana collegherebbe agli alimenti e per un periodo di due o più anni. Pur volendo supporre che il concorrere di tutte le circostanze *al contorno* possa indurre a ritenere i 2.000 euro sufficienti - ma della cosa mi permetto di dubitare - resta il fatto che la pronuncia italiana, sotto questo profilo, appare del tutto carente in punto di motivazione.

I giudici italiani sono andati in cerca di un equivalente normativo nella legislazione italiana. Nel far questo, tuttavia, essi hanno dato luogo a una sorta di trasposizione metaforica: un fenomeno che accade sovente in ogni processo di traduzione. Da un certo punto di vista, anzi, potrebbe dirsi che ogni traduzione, complessivamente intesa, si sostanzia in una trasposizione metaforica. Tradurre significa non soltanto sostituire alcune parole ad altre. Piuttosto implica la trasposizione di un contesto d'esperienza, connesso al campo semantico di una lingua, su di un altro contesto d'esperienza, corrispondente alla lingua ricevente e ai suoi usi e referenti pratici. Non esistono, però, contesti d'esperienza e, quindi, campi semantici perfettamente coincidenti. A determinare questa asimmetria o diffrazione è la creatività/variazione culturale e il suo intrecciarsi con la storia, la geografia, la memoria, gli immaginari di ogni circuito comunicativo.

Non vi sarebbe, insomma, nulla di strano nella decisione dei giudici di stabilire un'equivalenza metaforica tra il trattamento economico divorzile previsto dagli artt. 94 e 114 della *Moudawwana* e la legge italiana (specificamente l'art. 5.8 l. 898/1970). Le cose stanno così, però, solo in apparenza o, comunque, a un livello molto superficiale. Ogni buona traduzione, per quanto metaforica, è il frutto di processi di contestualizzazione incrociata. Quando, poi, dalla traduzione di testi si passa alla traduzione culturale-interpersonale, legata a esperienze comunicative concrete e in atto, una traduzione efficace è quella accompagnata anche da un'attività di narrazione incrociata, alla quale segue il processo di contestualizzazione bi-direzionale, che a sua volta culminerà con negoziazioni transattive circa la soluzione sulla quale definire comprensione e riconoscimento reciproci (e questo anche nel caso in cui le parti abbiano opinioni non convergenti)¹⁹. Del resto, anche le metafore

¹⁹ Sulla metodologia della traduzione/transazione interculturale a sfondo giuridico rinvio ai miei lavori precedenti: in particolare, Ricca (2008, 2013), oltre agli altri saggi comparsi su questa rivista. Con riguardo, invece, alle connessioni tra traduzione interculturale a sfondo giuridico e *legal transplants* (letti in una prospettiva non solo inter-normativa anche

cognitive, nel definire nuove cornici categoriali, possono dirsi riuscite quando costituiscono la sintesi bilanciata tra i due domini semantici dei termini che fungono da corni (cioè, tenore e veicolo ovvero *source* e *target*) della trasposizione metaforica²⁰: come si usa dire, traducendo e metaforizzando, rispetto ai domini semantici di partenza, qualcosa si perde e qualcosa si guadagna. La sintesi opera facendo perno su un *tema* o *argument* metaforico: elemento consistente in una connotazione (spesso di tipo qualitativo) presente in entrambi gli insiemi connotativi che definiscono la categoria, o la sua *checklist* di elementi costitutivi, soggiacente a ogni termine coinvolto nella metafora. Il tema o *ground* diverrà il perno della nuova categoria che emergerà dalla sovrapposizione dei campi semantici dei due domini categoriali coinvolti nella metafora. Così, se io affermo: *mia suocera è una serpe*, le due categorie *suocera* e *serpe* entreranno a far parte in un insieme inter-categoriale nel quale entrambi i termini sono compresenti. All'interno di questa nuova cornice categoriale alcune connotazioni diverranno centrali e altre periferiche. Tutto dipenderà dalla pertinenza e funzionalità di esse rispetto al *focus* connotativo della categoria, a sua volta coincidente con il *tema* o *ground* metaforico²¹. Per ricondurre queste osservazioni a un profilo concreto, direttamente attinente al tema di questo saggio, si può fare riferimento alla citata sentenza n. 16978/2006 della Cassazione. In quel caso, la *tra-duzione* (da intendersi sia linguisticamente, sia in senso etimologico-spaziale) della normativa statunitense in materia di divorzio ha operato utilizzando come tema metaforico “la rottura irreparabile della comunione coniugale”. È appunto questo dato che rese allora, e rende in generale, “divorzio immediato” e “divorzio con separazione” assiologicamente compatibili, trasformando la presenza della *previa separazione* in un elemento *accidentale*, secondario e, comunque, non in grado di generare una insuperabile polarità semantica e assiologica.

La sentenza del Tribunale di Padova, sulla scia della giurisprudenza di Cassazione, ha fatto qualcosa di simile, implicitamente centrando la *sua traduzione* (apparentemente solo) internazional-privatistica tra diritto marocchino e diritto italiano sul *tema metaforico* del consenso allo scioglimento. Nel far questo, tuttavia, non ha dato alcuno spazio a narrazioni e contestualizzazioni incrociate. I giudici di Padova, in altre parole, non hanno scandagliato adeguatamente lo sfondo normativo e culturale soggiacente all'accordo divorzile previsto dalla *Moudawwana*. Per far questo avrebbero dovuto far spazio a un'indagine giuridico-comparativa accompagnata dall'analisi antropologica concernente i significati concretamente articolati dai coniugi. Di tutto ciò, e quindi del sospetto della necessità di una ponderazione interculturale della situazione oggetto del giudizio, non vi è alcuna traccia. Così, davvero troppo frettolosamente, i giudici hanno considerato l'accordo ex art. 84 della *Moudawwana* equivalente a una delle svariate forme di accordo divorzile italiano accompagnato dalla liquidazione in unica soluzione dell'assegno dovuto al coniuge economicamente più debole. E dire che le possibilità di sviluppare una sintesi transattivo/metaforica interculturalmente bilanciata erano a portata di mano. A questo scopo, sarebbe bastato considerare il compito di valutazione equitativa

sociologica) rinvio alla raccolta di saggi contenuta in Nelken, Feest (2001), e alle analisi sviluppate in Ricca (2013); *ibidem* per i riferimenti alla letteratura sul tema.

²⁰ Sulla metafora e su suoi usi nell'ambito della traduzione interculturale a sfondo giuridico rinvio a Ricca (2008) e, *ibidem*, per le indicazioni bibliografiche.

²¹ Per intendersi, nel seguire la metafora nessuno andrà a cercare nella *serpe* una voce querula o nella *suocera* la predisposizione a cambiare pelle periodicamente (anche se...). Lascio, comunque, all'arguzia e all'esperienza del lettore l'identificazione del *tema* o *ground* della metafora “mia suocera è una serpe”.

che il diritto islamico e anche la *Moudawwana* affidano al giudice nel decidere circa la concessione del nulla osta o dell'autorizzazione giudiziale all'accordo di scioglimento del matrimonio raggiunto dai coniugi. Comprendere il senso del *sadaq*, della *'idda* e della *mut'ah*, la loro connotazione solidaristica, avrebbe presto condotto i giudici di Padova ad articolare una ben più ricca equivalenza metaforica, e quindi un commisurato giudizio di congruità, con "la valutazione equitativa" delle condizioni stabilite dai coniugi che la legge italiana affida al giudice sia in sede di separazione, sia - più specificamente - con riguardo alla liquidazione in soluzione unica dell'assegno e al suo ammontare.

I giudici hanno piuttosto dato corso a una metafora imperfetta o difettiva. Essi hanno tradotto la parola "accord" (in arabo: *iatafqa ala mubda' inha' al-'alaqa al-zawajyyiah*)²² presente nella versione ufficiale in francese della *Moudawwana* nella corrispondente parola italiana "accordo". Confidando nell'idea che la somiglianza fonetica fosse indice di una *continuità semantica*, essi hanno inferito da ciò l'equivalenza tra la soluzione economica contenuta nella pattuizione tra i coniugi e la liquidazione in unica soluzione dell'assegno di divorzio prevista nell'art. 5.8 l. 898/1970. Quel che non si sono chiesti è, però, se ai fini della valutazione della *congruità* dell'assegno fosse preventivamente necessario comprendere il senso, la cifra culturale, le proiezioni esperienziali, la connessione con la concreta esperienza coniugale dei giovani di origine marocchina, rispettivamente degli istituti corrispondenti a *sadaq*, *'idda* e *mut'ah*. E, in effetti, questi istituti costituiscono nella *Moudawwana* e, più in generale, nella cultura giuridica islamica il presupposto legale e sostantivo per la determinazione dei rapporti finanziari (e non solo) tra i coniugi in procinto di sciogliere il loro vincolo matrimoniale (*nikah*). Mancando una ricostruzione che transitasse attraverso un viaggio nell'immaginario culturale e personale delle due parti del giudizio, il giudici di Padova non hanno potuto dar corso al giudizio equitativo richiesto - questo sì come asse centrale nella tutela dei diritti fondamentali dei coniugi - dalla l. 898/1970, così come dalla l. 162/2014, artt. 6 o 12 per valutare le condizioni dell'accordo soggiacente al divorzio consensuale (sia nella forma della negoziazione assistita, sia nel caso di accordo sullo scioglimento del vincolo coniugale raggiunto davanti all'ufficiale dello stato civile).

La fredda²³ analisi puramente inter-normativa e internazional-privatistica non solo ha generato una metafora imperfetta ma anche *doppiamente* difettiva poiché, con un'unica mossa ermeneuticamente fallace, essa ha agevolato: a) l'implicita proiezione dello schema della liquidazione in unica soluzione dell'assegno divorzile e la retrostante struttura del divorzio consensuale italiano su quello straniero marocchino; e b) l'estrema rarefazione dell'attività di valutazione equitativa del

²² La perifrasi riportata nel testo "*iatafqa ala mubda' inha' al-'alaqa al-zawajyyiah*" è l'espressione utilizzata nella versione in arabo della *Moudawwana* e può essere tradotta letteralmente con "[i coniugi] si accordano sul principio di porre termine alla relazione di coniugio".

²³ Nonostante la lettura integrazionista del diritto privato internazionale, qualificato come post-moderno, resa da Jayme (1996: spec. 246 ss.), l'internormatività o interlegalità non riesce a soddisfare le esigenze della multiculturalità connesse alla mobilità delle persone e al loro *vivere altrove*. Anche i mentori del pluralismo giuridico/culturale e delle sue proiezioni all'interno dei singoli territori statali finiscono per ricorrere ai dispositivi del diritto internazionale privato, con l'effetto di inscatolare le persone e le loro esigenze antropologiche e di elaborazione del senso della propria esistenza, entro gli schemi e i repertori rigidi della normatività. Cfr., al riguardo, Griffiths (2002), Delmas-Marty (2009), Menski (2011); per i profili teorici e critici, cfr. Douglas-Scott (2013). Le persone, però, non sono norme, e quando si muovono si trasformano, trasfigurando il significato anche delle batterie di valori/fini che legittimano, nei luoghi d'origine, le legislazioni o gli apparati normativi delle comunità, dei gruppi o degli stati d'origine e/o d'appartenenza. Per la distinzione tra diritto interculturale, da un lato, e diritto internazionale e diritto comparato, dall'altro, rinvio a Ricca (2013, 2016).

giudice, prevista sia dalla legislazione italiana sia da quella marocchina, che avrebbe ben potuto fungere da interfaccia metaforica ad ampio spettro nel generare una sintesi interculturale tra le due legislazioni e i rispettivi modelli di scioglimento del matrimonio.

L'ossificata stringatezza della motivazione articolata dai giudici di Padova sembra lasciare intendere che nulla sia finito sotto la lente della valutazione equitativa giudiziale della vita delle due parti, delle loro aspirazioni, dei loro bisogni, della sequenza di condotte e aspettative tradite, insomma di tutti quei fattori che hanno prodotto l'irreparabile rottura della comunione coniugale.

Tra questi fattori vi è anche la religione. Benché sia una normativa statale, la *Moudawwana* ha una base musulmana, ancorché costituisca un esempio di profonda revisione del diritto islamico classico. Gli stessi istituti del *sadaq*, della *'idda* e della *mut'ah* fanno capo alla tradizione giuridico-religiosa islamica. Nel fare il suo viaggio all'estero e nel paesaggio di senso soggiacente alla normativa marocchina, il giudice italiano non avrebbe potuto fare a meno di confrontarsi con quella tradizione religiosa e con la sua resilienza ideale e concettuale all'interno della legislazione matrimoniale marocchina.

Alcune testate giornalistiche italiane – e non solo *Il Giornale* – hanno focalizzato la propria attenzione sulla sentenza del Tribunale di Padova evidenziando l'ingresso dell'Islam o, addirittura, la progressiva islamizzazione del nostro ordinamento e, con esso, dell'Italia. La percezione di questa *contaminazione* credo sia stata indotta dalla circostanza che la sentenza fa cenno esplicito – ancorché solo nominale – al *sadaq*, al mantenimento per il periodo di ritiro legale e al dono di consolazione (in questi due ultimi casi senza utilizzare i corrispondenti termini arabi pure presenti nel testo della *Moudawwana*). Senonché, come si è segnalato sopra, di analisi della cultura islamica nella pronuncia c'è davvero poco. Se questa analisi fosse stata sviluppata, probabilmente ci sarebbe stato spazio per dar corso a un uso interculturale del diritto matrimoniale italiano, rintracciando linee di continuità assiologica tra le due culture giuridiche, italiana e marocchina, soprattutto con riferimento ai profili solidaristici connessi all'assistenza dei coniugi. Anche i presupposti culturali e storici delle rispettive discipline legislative avrebbero potuto emergere e svolgere così una funzione ermeneutica nella elucidazione delle connotazioni semantiche degli istituti utilizzati come assi di traduzione²⁴.

Un'osservazione possibile potrebbe essere, a questo punto, che ai giudici di Padova non era stato richiesto altro se non applicare la normativa marocchina. Tuttavia, come si sa, essi avrebbero dovuto compiere il vaglio di compatibilità rispetto all'ordine pubblico della disciplina estera. Questo esame, tuttavia, non consiste in una mera analisi di compatibilità tra la disciplina straniera e i principi di ordine pubblico italiani corrispondenti alle norme di grado gerarchicamente più alto dell'ordinamento interno. Simili valutazioni inter-ordinamentali includono sempre, in una sorta di relazione triadica, anche la comparazione con le normative statali che di quei principi costituiscono le proiezioni attuative. Ecco perché la traduzione che accompagna l'approccio internazionale-privatistico ai casi concreti si lega sempre alla ricerca di istituti di diritto interno che possano fungere da specchio nel valutare le proiezioni dei principi di ordine pubblico rispetto a quegli stessi casi concreti e alle situazioni dotate di rilevanza giuridica da sottoporre a giudizio. Questo ritmo ternario, peraltro, costituisce un tratto caratteristico dell'interpretazione dei diritti fondamentali e dei diritti umani nell'ambito della giurisprudenza di ogni paese democratico contemporaneo. Si tratta di un fenomeno

²⁴ Sulla trasformazione dei costituenti storici in connotazioni categoriali, e quindi sulla centralità dell'analisi e narrazione storiche nell'opera di traduzione interculturale, cfr. Ricca (2016, 2017).

strettamente connesso al diffondersi del controllo di legittimità costituzionale delle leggi.

Il lavoro delle Corti costituzionali ha progressivamente favorito l'*incorporarsi* e il *situarsi* dei principi costituzionali e delle enunciazioni dei diritti nella prassi sociale così come rappresentata e qualificata attraverso lo spettro delle qualificazioni legislative e per mezzo della loro mediazione semantica. Il fenomeno è da salutare positivamente poiché rappresenta il segno della crescente effettività delle prerogative costituzionali, del loro disseminarsi nei molteplici ambiti dell'esperienza quotidiana dei soggetti di diritto e, soprattutto, della funzione di *fini orientativi* che le enunciazioni di rango costituzionale vanno assumendo rispetto alle leggi; mentre le normative legislative, a loro volta, vanno rivestendosi della connotazione di *mezzi* rispetto al raggiungimento dei fini/valori fissati nelle Costituzioni. L'incarnarsi dei testi costituzionali nell'esperienza sociale dei singoli stati non ha, tuttavia, solo aspetti positivi. Un risvolto piuttosto allarmante di questo fenomeno consiste nella tendenza alla *vernacularizzazione* di stampo nazionalistico o per aree regionali delle potenzialità universalistiche e inclusive dei diritti umani e/o fondamentali²⁵. Quel che accade si sostanzia nell'assunzione delle modalità locali di interpretazione e attuazione dei diritti quali prototipi autentici delle loro significazioni. Tutto ciò come se quelle interpretazioni fossero le *uniche* possibili, le *uniche* vere. Senonché i percorsi interpretativi e attuativi nazionali si innestano su un tessuto normativo e culturale che spesso reca in sé profonde rughe storiche, sedimentate nella struttura dei singoli istituti, tra le quali non è difficile riconoscere la resilienza delle tradizioni religiose dominanti nel passato (e talora anche nel presente) dei diversi contesti geografici. Il risultato finale è che la mancanza di consapevolezza storica e la totale carenza di preparazione nel gestire in chiave interculturale i processi di traduzione tra i diversi schemi dell'esperienza giuridica agiti da persone di diversa cultura e origine può condurre a una sorta di drammatica sostituzione metonimica dagli esiti discriminatori. Ciò significa che le sintesi legislativo/costituzionali, elaborate in esito all'incorporarsi della Costituzione nell'esperienza sociale, diventano il reale parametro per valutare la compatibilità di tutto quel che è extra-nazionale, e quindi di ogni differenza culturale o religiosa che abbia radici geograficamente remote, rispetto alle enunciazioni dei diritti e dei principi supremi dei sistemi giuridici dei diversi paesi. In questo modo, la compatibilità con l'ordine pubblico e con le piattaforme dei diritti umani e/o fondamentali sarà accertata utilizzando come parametro intermedio le legislazioni interne o i filoni giurisprudenziali calibrati sull'esperienza socio-culturale nazionale. Ancorché coordinate con le carte costituzionali e le dichiarazioni dei diritti, queste fonti e le loro proiezioni pratico-giurisprudenziali rappresentano, però, solo *una parte* delle complessive, possibili potenzialità

²⁵ Il fenomeno della vernacularizzazione (delle letture) dei diritti umani ha anch'esso molteplici aspetti. La *localizzazione* alla quale si allude nel testo costituisce un movimento simultaneo e dialetticamente opposto al progressivo generarsi del cosiddetto dialogo tra le corti costituzionali del mondo e alla conseguente migrazione dei paradigmi costituzionali. A questo proposito, tuttavia, è bene mantenere una posizione prudente, anche perché la migrazione delle idee non coincide sempre e necessariamente con la convergenza su di esse. Talora i paradigmi di costituzionalità migrano soltanto per funzionare come poli dialettici per la riarticolazione della giurisprudenza costituzionale (e non solo) nazionale/locale. Cfr., su questi aspetti, Choudry (2006); De Vergottini (2010).

In ambito antropologico, il fenomeno della vernacularizzazione dei diritti è inteso in senso positivo, come un'espressione della pluralizzazione degli approcci ermeneutici alle potenzialità semantiche proprie dei testi diretti a dichiarare ed enunciare i diritti umani: cfr. Merry (2006, 2010), Merry, Levitt (2017). Ciò è salutato con favore poiché considerato un sintomo di de-imperializzazione o de-occidentalizzazione degli usi possibili ed effettivi del discorso sui diritti, che si aprirebbe così a un'ermeneutica e a una pratica culturalmente multi-prospettiche.

semantiche delle enunciazioni sui diritti. Ciò nondimeno, quella *parte* viene spacciata – talora davvero inconsapevolmente – per il *tutto*, l'*identità* (con se stessi) è fatta passare come sinonimo di *universalità*. La conseguenza è che l'Altro, il non-statale, il non-nazionale, il religiosamente differente e/o minoritario ecc., saranno considerati compatibili con costituzioni e diritti umani solo se in linea con le legislazioni nazionali, con i loro istituti e le loro proiezioni concrete così come filtrate dalla giurisprudenza nazionale e/o di area (si pensi, a questo riguardo, alla giurisprudenza delle Corti europee). Diversamente la loro qualificazione oscillerà tra l'incostituzionale e l'*in-umano*. Lungo simili sentieri ermeneutici, il discorso e le enunciazioni sui diritti finiscono così per spogliarsi della loro potenzialità di *universalizzazione* e *inclusività* per tramutarsi in magli di legittimazione per l'*esclusione dell'Alterità* e della *differenza* (culturale, religiosa ecc.). “*Uso escludente dei diritti umani*” è la formula che può descrivere sinteticamente questo fenomeno²⁶.

È esattamente per evitare questo rischio che è necessario formare i giuristi all'uso consapevole della traduzione/transazione giuridica interculturale. Essi dovrebbero poter apprendere come andare oltre le apparenze morfologiche degli istituti o delle pratiche sulle quali devono pronunciarsi ogni volta in cui queste siano agite da qualcuno che è *Altro da Sé* per ragioni, culturali, religiose, educative, ideali ecc. È così perché i *fatti* e il loro *apparire empirico* non sono mai dati neutri, auto-evidenti alla mente dell'osservatore. Essi non *si danno* ma, piuttosto, *si fanno* con la collaborazione della mente umana e degli schemi cognitivi utilizzati per interpretarli e per includerli operativamente nel corso dell'esperienza. In breve, i *fatti* non sono mai solo *dati* ma anche *risultati*, essi vengono *fatti*, nel senso di co-costruiti, in relazione con l'ambiente attraverso la mediazione della cultura. Solo dove questa e i suoi schemi cognitivi – almeno in determinati ambiti – siano sufficientemente stabilizzati il *fare* umano può legittimamente passare sotto-soglia, anche se solo per ragioni di economia di giudizio o euristici, e non certo per ragioni ontologiche legate alla presunta essenza oggettiva dei fenomeni o dati.

Scomporre nei loro elementi contestuali e narrativi i *fatti* posti in essere da chi è culturalmente *Altro* serve a schiudere i paesaggi connotativi che soggiacciono alle categorizzazioni che egli utilizza nello strutturare la propria esperienza, nel dare significato a gesti, fenomeni e cose. Quei paesaggi connotativi sono colmi di vestigia di senso depositate dalla storia e dalla memoria culturale. Solo acquisendo la capacità di gettare lo sguardo dentro queste *nuvole semiotiche*, e di farlo viaggiare in modo anche riflessivo e incrociato, sarà possibile giungere a traduzioni/transazioni efficaci, non viziate da cecità etnocentrica e dal carico d'ignoranza, pregiudizi e ingiustizia che essa reca con sé. Sarà possibile, in questo modo, cogliere i molteplici profili di rilevanza che comportamenti e parole apparentemente *inumani* possono assumere rispetto alle piattaforme discorsive dei diritti e dei principi costituzionali. Di qui, potranno prendere il via percorsi di transazione interculturale in grado di dar vita a metafore semantiche e pragmatiche idonee a includere trasformando le diverse identità in gioco e di trasformare il discorso giuridico includendole.

Non intendo insistere qui sulle metodologie e sulle implicazioni di un uso interculturale del diritto²⁷, quanto piuttosto evidenziare come la loro mancanza trovi concretizzazione nelle carenze della sentenza del Tribunale di Padova e in tutte quelle che dovessero ispirarsi a questa. Il problema,

²⁶ Su un uso escludente dei diritti umani determinato da una mancata considerazione dei differenti contesti antropologici della loro applicazione, cfr. Cowan (2006), Rajagopal (2007), Leve (2007), Ricca (2008).

²⁷ Rinvio per ogni approfondimento a Ricca (2008, 2013, 2015).

per capirsi, non sta soltanto nel risultato *in sé*, vagliato dal punto di vista puramente giuridico-formale, ma riguarda *come* esso è stato raggiunto. Una variazione in senso *interculturale* circa “*il quomodo*” avrebbe, probabilmente, potuto comportare importanti variazioni anche “*sul quid*”.

L’ultima considerazione svolta consente, adesso, di tornare alla questione concernente il *posto* occupato *dalla* e riservato *alla* religione nella pronuncia in esame. I profili religiosi, come accennavo, non hanno trovato alcuna menzione esplicita nelle valutazioni dei giudici. E questo benché sia davvero poco plausibile parlare di *sadaq*, *idda* e *mut’a* senza conoscere o prendere in considerazione nulla²⁸ né del diritto né della religione islamica²⁹. Da questo punto di vista, i deficit di traduzione/transazione interculturale si convertono in questioni davvero complesse, sia sul piano assiologico e della tutela dei diritti, sia sul piano giuridico-spaziale. La religione islamica non abita nei soli paesi a maggioranza musulmana o le cui istituzioni si ispirino direttamente o indirettamente alla *Shari’a*. Essa, piuttosto, viaggia nella mente delle persone³⁰ ed è autorizzata a questi traslochi per effetto della circostanza che il diritto di libertà religiosa sia tutelato dalle carte dei diritti umani e dalle batterie costituzionali dei diritti fondamentali. Quasi paradossalmente potrebbe osservarsi che la religione musulmana, al pari di qualsiasi altra religione è dotata – almeno in linea di principio – di una cittadinanza ubiqua, anche se i singoli fedeli non godono individualmente di questa prerogativa. Ed è così perché l’interesse a tutelare la libertà religiosa è di ogni stato che si definisca democratico-costituzionale. Per la medesima ragione, le richieste di divorzio avanzate da persone di fede islamica che articolino i propri comportamenti coniugali sulla base degli schemi etici dettati dalla loro religione dovranno essere analizzate dai giudici tenendo conto, in sede di sindacato di equità, anche delle cifre di senso connesse all’appartenenza religiosa. Sotto questo profilo, poco conta che la confessione islamica abbia o non abbia siglato un’intesa con lo stato italiano. Il tema di fondo, in altre parole, non coincide con la questione se dare o non dare riconoscimento al diritto islamico, alla sua dimensione normativo-formale, all’interno dell’ordinamento italiano³¹. Il problema dell’intreccio tra religione e diritti è assai più ampio del riconoscimento offerto alle confessioni come gruppi organizzati e dotati di rappresentanza pubblica. “Confessione” non coincide con “religione”. Le persone hanno diritto alla libertà religiosa e agiscono utilizzando gli schemi etici e di senso derivanti dall’appartenenza al loro universo di fede indipendentemente dalla circostanza che esista un soggetto comunitario riconosciuto da questo o quello stato come confessione organizzata e che abbia o non abbia concluso un accordo con il governo per la tutela della sua identità comunitaria.

²⁸ Naturalmente, qui non si fa alcun riferimento alle conoscenze personali degli individui che esercitano la funzione giudicante. La considerazione proposta nel testo è calibrata unicamente su quel che (non) è contenuto nella pronuncia.

²⁹ A questo riguardo è da prendere in considerazione la necessità di utilizzare nei giudizi la consulenza antropologica, con tutto i *caveat* che sono necessari perché essa non dia luogo a ossificazioni reificanti della cultura dell’Altro: sovente ridotta, proprio a fini giudiziari, a una sua rappresentazione di tipo *flokloristico-esotizzante*. Sul tema cfr. Holden (2011), Ricca (2013). Il rischio della stereotipizzazione in senso normativo della cultura e degli usi della cultura è legata, purtroppo, alla tendenza della classe giudicante (non solo italiana) a considerare l’argomento culturale solo se riconducibile a un apparato di norme. L’espressione di questa tendenza è fortemente presente nella pratica delle c.d. *cultural defences*. Sulle *cultural defences* cfr. Renteln (2005, 2012); Ruggiu (2012). Ho espresso più volte la mia posizione critica su questa pratica, sui suoi presupposti metodologici e sui suoi risultati, rinvio perciò, tra gli altri, a Ricca (2013, 2017, 2017b).

³⁰ Per un’analisi corologica della fenomenologia della conversione e dell’appartenenza religiosa, con particolare riferimento alle implicazioni giuridiche, rinvio a Ricca (2016c).

³¹ Problema che sta al centro delle preoccupazioni di quanti analizzano i problemi di convivenza tra culture e religioni dal punto di vista del pluralismo giuridico, dell’interlegalità o del multiculturalismo identitario.

Se un giudice vuol comprendere, anche ai fini dell'esercizio del sindacato di equità connesso alla valutazione dell'andamento nel tempo del rapporto coniugale, quale sia stata la condotta di due coniugi di fede islamica che chiedano di divorziare, egli non potrà far finta che i loro comportamenti corrispondano agli schemi di senso tipici di una coppia di italiani, magari anche cattolici (...ma non tanto da rinunciare alla possibilità di divorziare). Questa conoscenza è necessaria – è importante sottolinearlo – non solo per applicare il diritto islamico o del paese di appartenenza dei coniugi (come è nel caso della sentenza del Tribunale di Padova) ma anche per giudicare utilizzando il diritto italiano “laico” in materia di divorzio. La religione, ogni religione, è produttrice di ortoprassi e prospettive d'interpretazione del mondo che hanno un forte riflesso sugli schemi di concettualizzazione dell'esperienza utilizzati, spesso inconsapevolmente, dai singoli individui. Non è possibile capire *cosa abbia fatto* ciascuno dei coniugi senza tener conto di quelle ortoprassi e di quegli schemi di concettualizzazione. Diversamente, si rischia di errare completamente nel giudizio sui *fatti* e, quindi, nella scelta vertente sulle norme da trascinare e sul modo di interpretarle/applicarle al caso concreto. Qui c'è un dovere *cognitivo/ricognitivo* del giudice che è sostenuto dal contrafforte della libertà dei coniugi – di qualsiasi nazionalità siano – di assumere comportamenti orientati dalla loro fede religiosa. In questo senso, c'è da sottolineare che la religione è davvero *ubiqua* nell'assumere rilevanza rispetto al diritto.

Così, nel sottovalutare la necessità di analizzare gli istituti del *sadaq*, dell'*'idda* e della *mut'ah*, i giudici di Padova non hanno soltanto esercitato in modo difettivo il loro compito di traduzione delle norme del diritto marocchino, ma hanno anche sottovalutato la circostanza che i comportamenti concreti assunti dai due coniugi meritavano un'interpretazione interculturale proprio in nome del loro diritto di libertà religiosa in quanto cittadini, residenti o semplici domiciliatari temporanei sul territorio italiano e nel raggio di competenza del suo ordinamento. Ancora una volta, un valore costituzionale dimostra la sua trans-territorialità e la sua capacità di definire un *continuum* semantico-spaziale in grado di rimodellare i confini fisico-politici e il loro significato.

Per altro verso, c'è poi da evidenziare quanto la conoscenza delle implicazioni culturali/cognitive dell'appartenenza religiosa possa assumere una rilevanza oggettiva rispetto agli esiti del giudizio. Intendo dire che la comprensione di *cosa* stia facendo o abbia fatto un soggetto in base agli schemi della sua cultura/religione può rivelare profili di incompatibilità dei suoi comportamenti destinati invece a rimanere del tutto invisibili sotto la lente di un'analisi e di un'interpretazione etnocentrica della sua condotta. Dico questo per render chiaro che nell'invito a fare un uso interculturale del diritto non vi è nulla di *allofilo* o *etero-filo*; al contrario, vi è un'esigenza cognitiva che rappresenta l'asse imprescindibile di qualsiasi forma di universalismo giuridico pensato e realizzato dal basso (che è poi l'unico modo, a mio giudizio, di pensarlo in modo genuino, e quindi non viziato da apriorismo e autoritarismo discriminatorio).

Alla luce di queste considerazioni si comprenderà bene come il giudizio di *congruità* circa le condizioni dell'accordo raggiunto dai coniugi parti del giudizio di divorzio presso il Tribunale di Padova sia da considerare – quantomeno sulla base di quanto emerge dalla pronuncia – il frutto di un esercizio deficitario della discrezionalità dei giudici. Questi – fermo restando il diritto dei coniugi di chiedere il divorzio – avrebbero dovuto valutare le ragioni effettive dell'invocazione della legge marocchina, anche in ragione del peso che l'appartenenza alla cultura islamica potrebbe aver giocato sia nella redazione dell'accordo coniugale sia con riguardo alle conseguenze sociali e (perché no) geografico-contestuali della sua omologazione in sede di pronuncia del divorzio.

L'ubiqua rilevanza giuridica della libertà e dell'appartenenza religiosa sotto il profilo sostantivo e con riferimento all'applicazione del diritto statale secolare rileva anche ai fini delle implicazioni egualitarie degli effetti di questa pronuncia. A tal riguardo, non bisogna trascurare che ogni singolo provvedimento di un giudice rispetto a un caso concreto incorpora i tratti della generalità. Il giudicato è la sintesi tra norma generale e fatto³², ed è fondato su una interpretazione/qualificazione del fatto che è, a sua volta, proiezione dello schema deontico/categoriale generale espresso nell'astratta enunciazione legislativa. Il giudicato e la sua esecuzione generano quindi una sintesi tra norma generale e caso concreto in cui le previsioni generali si fanno mezzo per la definizione di un'esperienza compiuta che le incorpora. Per esprimersi con un frasario d'ispirazione idealistica, potrebbe dirsi che il giudicato e la sua esecuzione trasformano in concetto l'enunciazione normativa, trasfigurandola in un universale-concreto. Se è così, cosa dire allora *di* e *a* tutte le persone di fede islamica e intenzionate a divorziare ma che non sono nelle condizioni di poter invocare a proprio favore l'applicazione, in base al Regolamento EU 1259/2010, artt. 5, della legge di un paese che consenta il divorzio immediato?

Comprendo bene che, a questo proposito, la tentazione forte potrebbe essere quella – piuttosto *praticona* ma efficace – di invitare le coppie di fede *non-cattolica* a fare un po' di *turismo divorzile*. In fondo, basterebbe recarsi in un altro paese, anche non islamico, che riconosca il divorzio immediato e attribuisca ai propri giudici (un po' come fa la l. n. 218/1995 italiana, art. 31) una sorta di giurisdizione *omnibus* in materia di divorzio, per poi tornare in Italia e farlo valere. Precostituire le condizioni perché questo sia possibile non è particolarmente difficile. Resta da chiedersi quale coerenza assiologico-spaziale avrebbe un ordinamento che ammetta e finisca per promuovere pratiche di questo genere. L'assetto normativo complessivo, riguardato sotto il profilo della sua effettività, si risolverebbe alla fin fine in una giostra di afflizione per i più sfortunati che non hanno le disponibilità economiche o la possibilità pratica di recarsi all'estero o di far valere il Regolamento 1259/2010. Verrebbe da esclamare: poveri “italiani poveri” (anche di informazioni e non necessariamente solo di danaro)!

La situazione assumerebbe tratti non solo discriminatori ma addirittura beffardi quando si comparasse la situazione di un'italiana sposata con un altro italiano musulmano (o con un uomo musulmano ma originario di un paese dove non sia previsto il “divorzio immediato”) a quella di un'italiana sposata con una persona originaria del Marocco (che è poi il caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Padova, dal momento che in quel caso la donna era di origini marocchine ma era nata in Italia e aveva la cittadinanza italiana) o di altro paese dove sia previsto il divorzio immediato³³. Benché della stessa fede, l'uno si vedrebbe in condizione di esercitare la sua libertà religiosa, l'altro no (in questa sede, non tengo volontariamente in considerazione che effetti sostanzialmente equivalenti al divorzio immediato si collegano anche al diritto di ripudiare la moglie attribuito dal diritto islamico – e anche dal diritto marocchino – esclusivamente al marito, fatta

³² Mantengono intatto rilievo, in proposito, le considerazioni svolte a questo proposito da Esposito (1934) più di ottant'anni addietro.

³³ L'esempio riportato è calibrato sul coniuge maschio perché il diritto islamico, nella sua generalità, non consente alle donne musulmane di sposare un uomo non-musulmano. Bisogna tuttavia osservare che l'effettività di questa limitazione è in calo in molti contesti islamico-moderati e tra gli immigrati.

esclusione per l'ipotesi del c.d. auto-ripudio)³⁴. Il quesito che sorge di fronte al possibile configurarsi di una situazione di questo tipo riguarda le sorti dell'eguale esercizio della libertà religiosa e, di riflesso, della stessa laicità dello stato. Tutto ciò senza considerare che rimarrebbe ben poco anche della neutralità delle istituzioni pubbliche e del diritto statale di fronte alle diverse confessioni/culture religiose: una neutralità che in generale è suscettibile d'essere solo proclamata ma del tutto impossibile da realizzare in assenza di un sistema giuridico frutto di un'opera diffusa di traduzione e negoziazione interculturali³⁵. Nel caso concreto, l'impercorribile strada di un'effettiva neutralità si colorerebbe, però, in un elemento ancor più paradossale. Anziché operare difettivamente rispetto a confessioni differenti, la non-neutralità avrebbe come ambito di estrinsecazione gli appartenenti a una medesima fede religiosa. La permanenza della separazione – difesa strenuamente dalle forze politiche d'ispirazione cattolica – finirebbe per produrre discriminazioni endo-confessionali, anche se le remote cause di esse andrebbero comunque rintracciate nell'influenza esercitata sul piano delle politiche normative da parte della maggioranza cattolica.

Strano a dirsi e certamente non previsto dai più, l'obbligo di previa separazione finisce per operare come tracciante di confini nella geografia del godimento dei diritti e, in questo caso, della libertà religiosa³⁶. Così, se analizzata attraverso il prisma del divorzio la libertà religiosa sembra confermarsi ubiqua, le discriminazioni nel suo godimento incoerentemente locali.

³⁴ Per una panoramica comparatistica sul principio della “scelta della legge applicabile” nei più diversi contesti e circuiti giuridici del mondo, così come su alcuni suoi aspetti problematici, può essere utile consultare Symonides (2014). Sulle implicazioni sperequative o suscettibili di strumentalizzazione del Regolamento EU 1259/2010, cfr. Baruffi (2013).

³⁵ Su quella che ho definito come “l'impossibile neutralità” in assenza di “interculturalità” mi sono soffermato più volte. Cfr., a esempio, Ricca (2012; 2017b).

³⁶ Anche per evitare il configurarsi di situazioni simili, alcuni anni fa – e quindi prima dell'entrata in vigore sia del DL 132/2014, sia della legge 55/2015 – proponevo, in Ricca (2012) che nei casi di separazione consensuale e in assenza di prole i coniugi potessero sciogliere consensualmente il matrimonio con l'assistenza di un legale, chiedendo al giudice soltanto l'omologazione della scrittura privata per accertare l'eventuale violazione, nel contenuto dell'accordo, di diritti umani e/o fondamentali. Quando formulai la proposta non v'era nulla di quel che sarebbe diventato norma legislativa nel giro di due o tre anni. Tra i miei argomenti, vi era la possibilità di invocare a base dell'accordo di separazione i diritti religiosi di appartenenza dei coniugi (quando fossero stati della medesima fede), poiché questi, nella generalità dei casi, tendono a connotare con tratti di forte vincolatività l'unione coniugale e, quindi, a stabilire normative sullo scioglimento piuttosto restrittive. In questo senso, persino nell'ipotesi di scioglimento del vincolo per volontà unilaterale del marito, sia il diritto islamico sia il diritto hindu (giusto per fare due casi) tendono a irreggimentare con una batteria di obblighi consequenziali la scelta del marito. E, comunque, per quanto possano essere giudicati inaccettabili gli assetti matrimoniali asimmetrici, rispetto ai diritti di uomini e donne, certamente i vincoli economico-personali imposti dai diritti religiosi a carico del o dei coniugi appaiono superiori e più intensi rispetto a quelli concretamente apponibili dal giudice, contro e di là dalla comune volontà delle parti, di fronte alla richiesta di separazione consensuale di un matrimonio solo civile e in assenza di prole.

Bibliografia

- Amoroso, A. 2016, *Le pronunce della Corte di Cassazione oggetto di conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale*, in *Foro italiano*, Vol. 141, 6/2016 (pp. 1951-1957).
- Anello, Giancarlo 2010, *The Reform of the Moroccan «Mudawwanah» in the Intercultural-Law Charts* (July 29, 2014). *Dionysiana IV* 2010, no. 1 . Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2473551> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2473551>
- Anzon, A. 2014, *Disarmonie tra Corte costituzionale e Corte di Cassazione in tema di segreto di Stato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2/2014 (pp. 1927-1938).
- Badrane, K. 2012, *Il codice di famiglia in Marocco*, Padova. Libreria Universitaria Edizioni.
- Baruffi, M. C. 2013, *La competenza dell'Unione Europea in materia di separazione e divorzio con particolare riferimento alla legge applicabile*, in *Papers di diritto europeo*, 2013/2 - Centro di documentazione europea - Università degli Studi di Verona (pp. 1-31).
- Benda-Beckmann, F. von, Benda-Beckmann, K. von, and Griffiths, A. 2009, *Space and Legal Pluralism: An Introduction*, in Ead. (eds.), *Spatializing Law: An Anthropological Geography of Law and Society*, Farnham-Burlington (Vt.). Ashgate.
- Boele-Woelki, K. 2010, *For Better or for Worse: The Europeization of International Divorce Law*, in *Yearbook of Private International Law*, Vol. 12, 2010 (pp. 17-41).
- Buskens, L. 2003, *Recent Debates on Family Law Reform in Morocco: Islamic Law as Politics in an Emerging Public Sphere*, in *Islamic Law and Society*, Vol. 10, No. 1, *Public Debates on Family Law Reform Participants, Positions, and Styles of Argumentation in the 1990s* (pp. 70-131).
- Carbone, S. M., Tuo, C. E. 2016, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea* (diretto da Ajani G. e Benacchio G. A., vol. XV), Torino. Giappichelli.
- Cassano, G., Oberto, G. 2016, *La famiglia in crisi*, Milano. Kluwer - Cedam.
- Castro, Francesco 1974, *Materiali e ricerche sul Nikah al-Mut'a*, Roma. Accademia Nazionale dei Lincei.
- Choudry, S. 2006, in *Migration as a New Metaphor in Comparative Constitutional Law*, Id., (ed.), *The Migration of Constitutional Ideas*, Cambridge. Cambridge University Press.
- Cowan, J. K. 2006, *Culture and Rights after «Culture and Rights»*, in *American Anthropologist*, CVIII, 1 (pp. 9-24).
- Danovi, F. 2015, *Con il «divorzio breve» che accorcia i tempi, ha senso ancora la separazione?*, in *il Quotidiano Giuridico*, at <http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2015/05/12/con-il-divorzio-breve-che-accorcia-i-tempi-ha-senso-ancora-la-separazione>
- De Vergottini, G. 2010, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero e comparazione*, Bologna.
- Delmas-Marty, M. 2009, *Ordering Pluralism: A Conceptual Framework for Understanding the Transnational Legal World*, Oxford - Portland, OR. Hart Publishing.
- Demuro, G. 1991, *Brevi note in tema di disapplicazione giudiziaria delle leggi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/1991 (pp. 2376-2384).
- Di Lorenzo, L. 2012, *L'accordo dei coniugi sulla legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali nella legge di riforma n. 218/1995*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, vol. 8/2012 (pp. 138-143).
- Douglas-Scott, S. 2013, *Law after Modernity*, Oxford-Portland, OR. Hart Publishing.
- Esposito, C. 1934, *La validità delle leggi*, Padova. Cedam.
- Ferrando, G. 2015, *Il divorzio breve: un'importante novità legislativa nel solco della tradizione*, in *Corriere giuridico*, 8-9/2015 (pp. 1041-1044).
- Fiorini, A. 2010, *Harmonizing the Law Applicable to Divorce and Legal Separation – Enhanced Cooperation as the Way Forward?*, in *International & Comparative Law Quarterly*, Volume 59, 4, 2010 (pp. 1143-1158).
- Foblets, M.-C. 2007, *Moroccan Women in Europe: Bargaining for Autonomy*, in *Washington and Lee Law Review*, Vol.

- 64, 4 (pp. 1385-1415).
- Foblets, M.-C., Loukili, M. 2006, *Mariage et Divorce dans le Nouveau Code Marocain de la Famille: Quelles Implications pour les Marocains en Europe?*, in *Marriage and Divorce in the New Moroccan Family Code: Which Implications for Moroccans Residing in Europe*, 3 *Revue critique de droit international privé* 521 (2006).
- Franzina, P. 2011, (a cura di), *Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, in *Le Nuove Leggi civili commentate*, 2011 (pp.1435-1543).
- Garufi, C. 2016, *Lo scioglimento del rapporto coniugale dopo la riforma*, Milano. Giuffrè.
- Griffiths, A. 2002, *Legal Pluralism*, in R. Banakar, M. Travers (eds.), *An Introduction to Law and Social Theory*, Oxford-Portland, OR. Hart Publishing.
- Holden, L. 2011, (ed.), *Cultural Expertise and Litigation: Patterns, Conflicts, Narratives*, London-New York. Routledge.
- Jayne, E., *Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne* in *Recueil des Cours* 1995, vol. 251, The Hague/Boston/London. Martinus Nijhoff Publishers.
- Laneve, G. 2017, *Conflitti costituzionali e conflitti di giurisdizione sul procedimento relativo alla stipula delle intese ex art. 8, comma 3, cost: Riflessioni a partire da un delicato (e inusuale) conflitto tra poteri, tra atto politico e principio di laicità*, in *Rivista AIC*, 2/2017 (pp. 1-38), available at <http://www.rivistaaic.it/download/NEjYRkzghjqDsiEoOYq3EVVp1IGlo327j19Q38LUQNA/2-2017-laneve.pdf>.
- Leve, L. 2007, "Secularism is a Human Right!": *Double-binds of Buddhism, Democracy, and Identity in Nepal*, in Goodale M., Merry S. E., (eds.), *The Practice of Human Rights: Tracking Law between the Global and the Local*, Cambridge. Cambridge University Press (pp. 78-113).
- Melissaris, E. 2009, *Ubiquitous Law: Legal Theory and the Space for Legal Pluralism*, Farnham-Burlington (Vt.). Ashgate.
- Menski, W. 2011, *Flying Kites in a Global Sky: New Model of Jurisprudence*, in *Socio-Legal Review*, 7(1) (pp. 1-22).
- Merry, S. E. 2006, *Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle*, in *American Anthropologist*, CVIII, 1, (pp.38-51).
- Merry, S. E. 2010, *Beyond Compliance: Toward an Anthropological Understanding of International Justice*, in Clarke K. M., Goodale, M., (eds.), *Mirrors of Justice: Law and Power in the Post-Cold War Era*, New York. Cambridge University Press (pp. 28-42).
- Merry, S. E., Levitt, P. 2017, *The Vernacularization of Women's Human Rights*, in Hopgood, S., Snyder, J, and Vijamuri, L., (eds.), *Human Rights Futures*, Cambridge. Cambridge University Press (pp. 213-236). <https://doi.org/10.1017/9781108147767009>.
- Morelli, M. R. 1991, *Ancora sui limiti del sindacato esercitabile su provvedimenti giurisdizionali in sede di conflitto di attribuzioni (a proposito della sentenza n. 285 del 1990 della Corte di Cassazione)*, in *Giustizia civile*, 1991 (pp. 257-264).
- Nelken, D., Feest J. 2001, (eds.), *Adapting Legal Cultures*, Oxford. Hart Publishing.
- Oberto, G. 2015, "Divorzio breve", separazione legale e comunione legale tra coniugi, in *Famiglia e Diritto*, 6/2015, ora scaricabile at http://www.giacomooberto.com/oberto_divorzio_breve_e_comunione_legale.pdf
- Ottaviani, I. 2014, *Il regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nell'ottica della protezione dei diritti fondamentali*, in Caggiano G. (a cura di), *I percorsi giuridici per l'integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell'Unione e ordinamento italiano*, Torino. Giappichelli.
- Pizzorusso, A. 1982, *La magistratura come parte nei conflitti di attribuzione*, in P. Barile, E. Cheli e S. Grassi, (a cura di), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Bologna. Il Mulino (pp. 197-225).
- Rajagopal, B. 2007, *Introduction (Part Four). Encountering Ambivalence*, in Goodale M., Merry S. E., (eds.), *The*

- Practice of Human Rights* cit. (pp. 273-284).
- Renteln, A. D. 2005, *The Use and the Abuse of Cultural Defense*, in *Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société*, 2005, Volume 20, no. 1 (pp. 46-67).
- Renteln, A. D. 2017. *Come dare più spazio alle culture e alle differenze culturali davanti alle Corti (Making Room for Culture in the Court)*, in *Questione giustizia*, «Il Multiculturalismo e le Corti», 1/ 2017, http://www.questionegiustizia.it/rivista/2017/1/come-dare-piu-spazio-alle-culture-e-alle-differenz-429.php#_ftnreftitolo
- Ricca M. 1994, *Sul rapporto tra “ritenuto in fatto” e “considerato in diritto” nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale*, in Ruggeri A. (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino. Giappichelli: 193-247.
- Ricca M. 2008, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari. Dedalo.
- Ricca M. 2012, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo. Torri del Vento.
- Ricca M. 2013, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino. Bollati Boringhieri.
- Ricca, Mario 2015, *Intercultural Perspectives for Lawyers and the Law: New Possibilities for Legal Education and Assistance*, (April 15, 2015). *Calumet - Intercultural Law and Humanities Review*, 1/2015. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2598155> (pp. 1-16).
- Ricca, M. 2016, *Klee's Cognitive Legacy and Human Rights As Intercultural Transducers: Modern Art, Legal Translation, and Micro-Spaces of Coexistence* (September 6, 2016). *Calumet - Intercultural Law and Humanities Review*, 3/2016 . Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2931368> (pp. 1-40).
- Ricca, M. 2016a, *Errant Law: Spaces and Subjects* (June 30, 2016). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2802528> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2802528> (pp. 1-54).
- Ricca, M. 2016b, *Body Topographies and Health Geographies: e-Health, Intercultural Medicine, Legal Chorology* (November 19, 2016). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2872632> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2872632> (pp. 1-29).
- Ricca, M. 2016c, *Spazi di conversione. Una lettura corologica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, speciale/2016 (pp. 91-144).
- Ricca, Mario 2016d, *A Modest Proposal: An Overgrown Constitutional Path to Cultural/Religious Pluralism in Italy* (November 9, 2016). *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, 3/2016, 11.9.2016. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2876809> (pp. 1-46).
- Ricca, M. 2017, *Ignorantia Facti Excusat: Legal Liability and the Intercultural Significance of Greimas' “Contrat de Véridition”*, in *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*, (), (pp. 1-26). DOI: 10.1007/s11196-017-9529-6. Available at <http://link.springer.com/article/10.1007/s11196-017-9529-6>
- Ricca, M. 2017a, *How to Make Space and Law Interplay Horizontally: From Legal Geography to Legal Chorology* (March 2, 2017a). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2926651> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2926651>
- Ricca, M. 2017b, *Democrazia interculturale ed educazione giuridica. Apprendere l'uso del diritto nella scuola multi-etnica*, in *I diritti dell'uomo, cronache e battaglie*, in corso di pubblicazione.
- Ricca, M., Quaranta, I. 2012, *Malati fuori luogo. Medicina interculturale*, Milano. Raffaello Cortina.
- Romboli, R. 2009, *Il conflitto tra poteri dello Stato sulla vicenda Englaro: un caso evidente di inammissibilità*, in *Foro italiano*, Vol. 134, 1, 1 (pp. 49-55).
- Ruggiu, I. 2012, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano: Franco Angeli.
- Symeonides, S. C. 2014, *Codifying Choice of Law Around the World: An International Comparative Analysis*, Oxford. Oxford University Press.
- Weingartner, L. A. 2014, *Family Law & Reform in Morocco – The Mudawana: Modernist Islam and Women's Rights in the Code of Personal Status*, Abingdon, Oxon – New York. Routledge (pp. 687-713).

Zoglin, K. 2009, *Morocco's Family Code: Improving Equality for Women* in *Human Rights Quarterly*, Vol. 31, No. 4 (pp. 964-984).

mario.ricca@icloud.com

Publicato on line il 23.10.2017